



**CITTA' DI ORBASSANO**  
Provincia di Torino

**REGOLAMENTO**  
**di**  
**POLIZIA URBANA**

**Allegato a Delibera del Consiglio Comunale n° 65 del 23.07.2009 in vigore dal 15.08.2009**

## INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	4
ART. 1 - FINALITÀ.....	4
ART. 2 - OGGETTO E APPLICAZIONE.....	4
ART. 3 - DEFINIZIONI.....	4
ART. 4 - CONCESSIONI E AUTORIZZAZIONI.....	5
ART. 5 - VIGILANZA.....	6
ART. 6 - SANZIONI.....	6
TITOLO II - SICUREZZA E QUALITÀ DELL'AMBIENTE URBANO.....	7
SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DEL DECORO AMBIENTALE.....	7
ART. 7 – SICUREZZA E DECORO DELLA CITTÀ.....	7
ART. 8 – INCOLUMITÀ E IGIENE PUBBLICA.....	8
ART. 9 – COMPORTAMENTI CONTRARI AL DECORO E AL QUIETO VIVERE.....	9
ART. 10 - NETTEZZA DEL SUOLO E DELL'ABITATO.....	10
ART. 11 - RIFIUTI.....	11
ART. 12- SGOMBERO NEVE.....	11
ART. 13- SOSTANZE LIQUIDE, ESPLOSIVE, INFIAMMABILI.....	11
ART. 14- FUCINE, FORNI, BARBECUE, STUFE.....	13
ART. 15- ACCENSIONE DI POLVERI, LIQUIDI INFIAMMABILI E FUOCHI ARTIFICIALI.....	13
SEZIONE II: DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE.....	13
ART. 16- DECORO DEI FABBRICATI E MANUTENZIONE DEI TERRENI.....	13
ART. 17- TENDE ED INFERRIATE SU FACCIATE DI EDIFICI.....	15
ART. 18 - COLLOCAMENTO DI CARTELLI ED ISCRIZIONI.....	15
ART. 19- INSTALLAZIONE DI ANTENNE PER RICEZIONE SUGLI EDIFICI.....	15
ART. 20 - COLLOCAMENTO DI TARGHE E LAPIDI COMMEMORATIVE.....	16
ART. 21 - ATTIVITÀ INTERDETTE IN ZONE DI PARTICOLARE INTERESSE AMBIENTALE.....	16
SEZIONE III: DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE.....	16
ART. 22 - DIVIETI.....	16
ART. 23 - ATTIVITÀ PARTICOLARI CONSENTITE IN PARCHI PUBBLICI.....	17
ART. 24 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI SUL PARCO “ILENIA GIUSTI”.....	18
ART. 25 - DISPOSIZIONI SUL VERDE PRIVATO E SULLA CONDUZIONE DI ORTI E GIARDINI.....	18
TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI.....	19
SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI.....	19
ART. 26 - DISPOSIZIONI GENERALI.....	19
ART. 27 - SPECIFICAZIONI.....	20
ART. 28 - OCCUPAZIONE CON CAROVANE DI NOMADI.....	20
SEZIONE II: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITÀ VARIE.....	21
ART. 29 - OCCUPAZIONI PER MANIFESTAZIONI.....	21
ART. 30- OCCUPAZIONI CON SPETTACOLI VIAGGIANTI.....	21
ART. 31- OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE.....	22
ART. 32- OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITÀ O DI INIZIATIVA PRIVATA.....	22
ART. 33- OCCUPAZIONI PER ATTIVITÀ DI RIPARAZIONE DI VEICOLI.....	23
ART. 34 – OCCUPAZIONI PER ATTIVITÀ E SERVIZI DI PUBBLICO INTERESSE.....	24
ART. 35- OCCUPAZIONI DEL SOPRASSUOLO.....	24
ART. 36- RACCOLTA DI MATERIALI E VENDITE DI BENEFICENZA.....	24
ART. 37 – ACCATTONAGGIO.....	24
ART. 38 - LUMINARIE.....	25
ART. 39 – ADDOBBI E FESTONI SENZA FINI PUBBLICITARI.....	25
ART. 40 - OCCUPAZIONI DI ALTRA NATURA.....	25
ART. 41 - PROIEZIONI, AUDIZIONI, SPETTACOLI SU AREE PUBBLICHE.....	25
SEZIONE III DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITÀ COMMERCIALI.....	26
ART. 42 - OCCUPAZIONI CON DEHORS ED ESPOSIZIONI DI MERCI PER FINI COMMERCIALI.....	26
ART. 43 - OCCUPAZIONI PER TEMPORANEA ESPOSIZIONE.....	26
ART. 44 - ESPOSIZIONE DI MERCI.....	26
ART. 45 – VENDITA CON CONSUMO IMMEDIATO NEGLI ESERCIZI DI VICINATO.....	27
ART. 46 – NEGOZI E ARTICOLI PER SOLI ADULTI.....	27
ART. 47 – NEGOZI DI ARTICOLI FUNERARI.....	27
ART. 48 – VOLANTINAGGIO E DISTRIBUZIONE DI OGGETTI.....	28

ART. 49 - OCCUPAZIONI PER LA VENDITA SU AREE PUBBLICHE NON MERCATALI .....	28
ART. 50 - COMMERCIO IN FORMA ITINERANTE .....	28
TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA.....	29
ART. 51 - DISPOSIZIONI GENERALI .....	29
ART. 52- LAVORO NOTTURNO. ....	29
ART. 53 - IMPIANTI DI MACCHINARI .....	29
ART. 54 - PRODUZIONE DI ODORI, GAS, VAPORI NAUSEANTI O INQUINANTI .....	30
ART. 55 - CARICO, SCARICO E TRASPORTO DI MERCI CHE CAUSANO RUMORE .....	30
ART. 56 - VENDITORI E MESTIERI AMBULANTI .....	31
ART. 57 - SPETTACOLI E TRATTENIMENTI.....	31
ART. 58 - CIRCOLI PRIVATI.....	32
ART. 59 - ABITAZIONI PRIVATE .....	32
ART. 60 - STRUMENTI MUSICALI .....	33
ART. 61 – EMISSIONI SONORE PRODOTTE DA VEICOLI A MOTORE .....	33
ART. 62 - DISPOSITIVI ACUSTICI ANTIFURTO IN PROPRIETÀ PRIVATA .....	33
ART. 63 – USO DI “CANNONCINI SPAVENTAPASSERI O ANTIGRANDINE” .....	34
ART. 64 – UTILIZZO E VENDITA DI PRODOTTI PIROTECNICI.....	34
ART. 65 - NEGOZI PER LA VENDITA DI APPARATI RADIO, TELEVISORI E SIMILI.....	34
TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI .....	34
ART. 66 – ATTIVITÀ E COMPORTAMENTI VIETATI.....	34
ART. 67 - ANIMALI MOLESTI .....	35
ART. 68 - MANTENIMENTO DEI CANI .....	36
ART. 69 – ACCESSO NEGLI ESERCIZI, UFFICI E MEZZI PUBBLICI .....	36
ART. 70 – RITROVAMENTO E GESTIONE DI CANI VAGANTI.....	36
ART. 71 - ANIMALI LIBERI .....	37
ART. 72 – FAUNA SELVATICA E ESOTICA .....	37
ART. 73 – ALLEVAMENTI DI ANIMALI .....	37
TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L’AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI.....	38
ART. 74 - SERVIZI IGIENICI .....	38
ART. 75 - AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI, EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA .....	38
TITOLO VII - DISPOSIZIONI PER MESTIERI GIROVAGHI ED AMBULANTI .....	39
ART. 76 - MESTIERI GIROVAGHI .....	39
ART. 77 – LAVAVETRI, POSTEGGIATORI E GUARDIAMACCHINE .....	39
ART. 78 – OPERATORI DEL PROPRIO INGEGNO.....	40
ART. 79 – GIOCHI DI ABILITÀ .....	40
ART. 80 – ATTIVITÀ ECONOMICHE OCCASIONALI NON PROFESSIONALI .....	40
ART. 81 – ATTIVITÀ ARTISTICHE DI STRADA .....	40
ART. 82 - BARACCHE PER PUBBLICI SPETTACOLI.....	41
ART. 83 - DURATA E REVOCA DELLA LICENZA COMUNALE PER MESTIERI AMBULANTI.....	41
TITOLO VIII - MANIFESTAZIONI E CORTEI .....	41
ART. 84 - CORTEI FUNEBRI .....	41
ART. 85 - PROCESSIONI E MANIFESTAZIONI RELIGIOSE.....	42
TITOLO IX - DEPOSITO DEGLI OGGETTI SMARRITI E RINVENUTI .....	42
ART. 86 – CUSTODIA E DESTINAZIONE .....	42
TITOLO X – MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA’ E ASSISTENZA ALLE PERSONE .....	43
ART. 87 – MEDIAZIONE SOCIALE ED EDUCAZIONE ALLA LEGALITÀ.....	43
ART. 88 – ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE IN DIFFICOLTÀ E MINORI .....	43
ART. 89 – TRATTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI E ACCERTAMENTI SANITARI OBBLIGATORI.....	44
TITOLO XI – REGIME SANZIONATORIO E RIMESSA IN PRISTINO.....	44
ART. 90 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI .....	44
ART. 91 - ATTI DI ACCERTAMENTO .....	44
ART. 92 - SANZIONI ACCESSORIE.....	45
ART. 93 – DISCIPLINA SANZIONATORIA.....	46
ART. 94 – SANZIONI ALTERNATIVE .....	46
ART. 95 - RICORSO AL RESPONSABILE DEL SERVIZIO, RAPPORTO, ORDINANZA-INGIUNZIONE .....	46
ART. 96 – RIMESSA IN PRISTINO O RIMOZIONE DELLE OPERE DI IMMEDIATA ATTUABILITÀ .....	47
ART. 97 – RIMESSA IN PRISTINO O RIMOZIONE DELLE OPERE NON DI IMMEDIATA ATTUABILITÀ .....	47
ART. 98 – ORDINANZE DI ESECUZIONE DEL REGOLAMENTO .....	47
ART. 99 - ABROGAZIONI.....	48
ART. 100 – ENTRATA IN VIGORE .....	48
ALLEGATO A .....	49

## TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

### Art. 1 - Finalità.

1. Il Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico ed in armonia con le norme speciali e con le finalità dello Statuto Comunale, comportamenti ed attività comunque influenti sulla vita della comunità cittadina al fine di salvaguardare la convivenza civile, la sicurezza dei cittadini, la qualità della vita, dell'ambiente e la più ampia fruibilità dei beni comuni. Esso è espressione della funzione di polizia amministrativa locale attribuita al Comune dall'art. 158 c. 2 del D.Lgs 31/03/1998 n° 112.

### Art. 2 - Oggetto e applicazione.

1. Il Regolamento di Polizia Urbana, per il perseguimento dei fini di cui all'art. 1, detta norme, autonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:
  - a. sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;
  - b. occupazione di aree e spazi pubblici;
  - c. tutela della quiete pubblica e privata;
  - d. mantenimento, protezione e tutela degli animali;
  - e. norme particolari per gli esercizi pubblici e per l'amministrazione degli stabili;
  - f. disposizioni per mestieri girovaghi e ambulanti;
  - g. manifestazioni e cortei;
  - h. deposito degli oggetti smarriti e rinvenuti;
  - i. mediazione sociale, educazione alla legalità e assistenza alle persone.
2. Oltre alle norme contenute o richiamate dal presente regolamento, dovranno essere osservate le disposizioni stabilite per singole e contingenti circostanze dalla Autorità Comunale e gli ordini, anche orali, dati dagli Ufficiali ed Agenti di Polizia Locale, nonché dai funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, nei limiti dei poteri loro riconosciuti dalle leggi e dai regolamenti.
3. Quando, nel testo degli articoli, ricorre il termine Regolamento senza alcuna qualificazione, con esso deve intendersi il Regolamento di Polizia Urbana.

### Art. 3 - Definizioni.

1. Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbano tutto, ed in particolare:
  - a. il suolo di dominio pubblico, ovvero di dominio privato ma gravato da servitù di uso pubblico costituita nei modi e nei termini di legge, le vie private aperte al pubblico passaggio e le aree di proprietà privata non recintate, in conformità al Regolamento Edilizio, comprese le gallerie, i portici, gli spazi interpilastri, i canali ed i fossi fiancheggianti le strade;
  - b. i parchi ed i giardini pubblici e il verde pubblico in genere;
  - c. le acque interne;
  - d. i monumenti e le fontane monumentali;

- e. le facciate degli edifici e ogni altro manufatto la cui stabilità ed il cui decoro debbano essere salvaguardati;
  - f. gli impianti, le aree e le strutture di uso comune, anche se date temporaneamente in uso a privati, collocate sui beni comuni indicati nelle lettere precedenti.
2. Per fruizione di beni comuni si intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte di tutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni e nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.
  3. La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.
  4. Per utilizzazione di beni comuni si intende l'uso particolare che di essi sia fatto, in via esclusiva, per l'esercizio, di norma temporaneo, di attività lecite, anche di carattere privato.
  5. L'utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione o autorizzazione.

#### Art. 4 - Concessioni e autorizzazioni.

1. Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo, indirizzata all'Amministrazione Comunale.
2. Gli uffici competenti determinano, in via generale e per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l'istanza deve essere presentata e quale documentazione debba correderla. In assenza di specifica previsione, l'istanza deve essere presentata non oltre dieci giorni dall'inizio dell'evento. In mancanza di rispetto del termine minimo, non sarà garantita l'emissione del provvedimento derivante.
3. Le concessioni o le autorizzazioni saranno in ogni caso rilasciate per iscritto e accordate:
  - a. personalmente al titolare;
  - b. senza pregiudizio dei diritti di terzi;
  - c. con l'obbligo del concessionario di riparare tutti i danni eventualmente causati dalle opere ed occupazioni permesse e di tenere sollevato il Comune concedente da qualsiasi azione intentata da terzi;
  - d. con facoltà di revoca o sospensione in qualsiasi momento qualora siano utilizzate in modo non conforme alle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate, nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale;
  - e. con riserva dell'Amministrazione di imporre, in ogni tempo, nuove condizioni che si rendessero necessarie nel pubblico interesse, sospendendo o revocando a suo criterio insindacabile i benefici concessi.
4. Vigono i principi del silenzio-assenso e delle denunce di inizio attività regolati dalla legislazione speciale in materia.
5. L'eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimento motivato ed in forma scritta.
6. Le concessioni e le autorizzazioni, ove non diversamente previsto da specifiche normative di settore, hanno validità non superiore a cinque anni, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nulla osti, per uguale periodo.
7. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza e con formale istanza, ai sensi del comma 1, dal titolare della concessione o della autorizzazione.

## Art. 5 - Vigilanza

1. Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, al Corpo di Polizia Locale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie di specifica competenza, ad altri funzionari comunali o di Enti ed Aziende erogatori di pubblici servizi, a funzionari delle Aziende Sanitarie Locali, alle guardie ecologiche volontarie previste dalla legge regionale e alle organizzazioni di volontariato riconosciute almeno a livello provinciale con finalità di vigilanza ambientale.
2. Gli Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Locale, e gli altri funzionari indicati al comma 1., possono, nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dalla legge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi diversi dalla privata dimora, a rilievi segnaletici descrittivi e ad ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al fine dell'accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e della individuazione dei responsabili delle violazioni medesime.
3. All'accertamento delle violazioni di disposizioni del Regolamento possono altresì procedere, senza limitazioni, gli appartenenti a Corpi od Organi di polizia.
4. Per il raggiungimento dei fini del presente Regolamento, gli Ufficiali ed Agenti del Corpo di Polizia Locale, si potranno altresì avvalere dell'ausilio e della collaborazione degli Ausiliari di Vigilanza, secondo le funzioni loro attribuite da specifico Regolamento disciplinante il servizio ausiliario di vigilanza nel territorio comunale.

## Art. 6 - Sanzioni.

1. La violazione di disposizioni del Regolamento è punita, ai sensi di legge, con la sanzione amministrativa per essa determinata, in via generale ed astratta, con provvedimento dell'Organo comunale competente.
2. Alla contestazione della violazione delle disposizioni del Regolamento si procede nei modi e nei termini stabiliti dalle leggi e dal Regolamento Comunale sulle Procedure Sanzionatorie Amministrative.
3. Ogni violazione delle disposizioni del Regolamento e ogni abuso di atto di concessione o di autorizzazione comporta l'obbligo di cessare immediatamente il fatto illecito o l'attività abusiva, oltre che ripristinare immediatamente lo stato originario esistente prima dell'inizio dell'attività.
4. L'uso di concessioni o di autorizzazioni non conformi alle condizioni cui sono subordinate o alle prescrizioni specifiche in esse contenute, oltre alla irrogazione della sanzione amministrativa può comportare la sospensione o la revoca della concessione o della autorizzazione, in considerazione della gravità dell'inosservanza e degli effetti nocivi che essa abbia eventualmente prodotto.
5. Quando la violazione accertata sia riferita a norme speciali, si applica la sanzione prevista per tale violazione dalla norma speciale o dal testo normativo che la contiene, con le procedure per essa stabilite, salvo che la violazione configuri anche una situazione illecita di natura diversa dalla norma speciale, nel qual caso si applica anche la sanzione disposta in relazione alla disposizione regolamentare violata.
6. Qualora alla violazione di norme di Regolamento, o alla inosservanza di prescrizioni specifiche contenute nell'atto di concessione o di autorizzazione, conseguano danni a beni comuni, il responsabile, ferma restando l'irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria per l'accertata violazione, è tenuto al rimborso di tutte le spese occorrenti per il loro ripristino.

7. Ove il responsabile sia minore o incapace, l'onere del rimborso e del pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria graverà su chi esercita la potestà parentale o la curatela, come previsto dalla legge, in tema di responsabilità sostitutiva e solidale.
8. E' prevista la facoltà di conversione della sanzione pecuniaria in lavori socialmente utili da svolgersi nell'ambito del territorio della Città di Orbassano, secondo quanto disciplinato dall'art. 94 del Regolamento.

## **TITOLO II - SICUREZZA E QUALITA' DELL'AMBIENTE URBANO**

### **SEZIONE I: DISPOSIZIONI GENERALI DI SALVAGUARDIA DELLA SICUREZZA, DELL'IGIENE E DEL DECORO AMBIENTALE**

#### **Art. 7 – Sicurezza e decoro della città.**

1. A salvaguardia della sicurezza e del decoro della Città è vietato:
  - a. manomettere o in qualsiasi modo danneggiare il suolo pubblico o di uso pubblico, le attrezzature o gli impianti su di esso o sotto di esso installati, salvo che per interventi manutentivi eseguiti da soggetti a tale scopo autorizzati, nel rispetto delle norme in proposito dettate dagli speciali regolamenti;
  - b. imbrattare o danneggiare monumenti, edifici pubblici o facciate di edifici privati, visibili dalla pubblica via, anche con schiume e prodotti simili;
  - c. rimuovere, manomettere, imbrattare o fare uso improprio di sedili, panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, barriere, termini, segnaletica stradale, cartelli recanti indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d'arredo o manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità;
  - d. arrampicarsi su monumenti, pali, arredi, segnaletica, inferriate alberi ed altri beni pubblici o privati, nonché legarsi o incatenarsi ad essi;
  - e. affiggere in luoghi autorizzati scritte offensive per il decoro e la dignità, la personalità o il rispetto delle persone o degli animali;
  - f. affiggere o collocare etichette adesive od altri mezzi pubblicitari su beni pubblici o privati senza autorizzazione. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie ed accessorie, il beneficiario del messaggio pubblicitario è ritenuto obbligato in solido.
  - g. praticare giochi di qualsivoglia genere con oggetti o animali e compiere qualsiasi esercitazione sportiva sulle strade pubbliche o aperte al pubblico transito, compresi i marciapiedi e i portici, quando possono arrecare intralcio o disturbo, ovvero costituire pericolo per sé o per gli altri o procurare danni;
  - h. percorrere in bicicletta, monopattini, roller, o analoghi acceleratori di velocità, luoghi riservati ai pedoni, quali portici, marciapiedi e percorsi pedonali;
  - i. compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazioni di lavaggio di cose, persone o animali;
  - j. immergersi nelle fontane pubbliche o farne altro uso improprio che non sia strettamente potabile;
  - k. immettere nelle fontane e nelle vasche pubbliche pietre, detriti ovvero qualsiasi materia solida e liquida;
  - l. sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, nelle piazze, sui marciapiedi, sotto i portici, sui monumenti;
  - m. spostare, manomettere, rompere o insudiciare, i contenitori dei rifiuti;

- n. ostruire o fare inversione al corso d'acqua dei fossati, dei canali, o dei laghetti eventualmente esistenti, nonché versarvi solidi o liquidi;
- o. ostruire con veicoli o altro gli spazi riservati alla fermata o alla sosta dei veicoli di persone invalide, nonché impedire l'utilizzazione di strutture realizzate per consentire il superamento delle barriere architettoniche;
- p. esporre fuori dagli esercizi commerciali, dai pubblici esercizi, circoli privati, altre attività in genere, richiami o forme pubblicitarie contro il buon costume e il decoro pubblico;
- q. accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico;
- r. sparare mortaretti o altri simili apparecchi;
- s. lanciare pietre, materiali esplosivi, imbrattanti e altri oggetti comunque atti ad offendere o danneggiare persone o cose, sia a mano che con qualsiasi altro strumento, anche in occasione di particolari ricorrenze (sfilate carnevalesche ecc.).
- t. installare o utilizzare sorgenti luminose che possono produrre abbagliamento.

## Art. 8 – Incolumità e igiene pubblica.

1. A tutela della incolumità e della igiene pubblica è vietato:
  - a. ammassare, ai lati delle case o innanzi alle medesime, oggetti qualsiasi, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile. L'ammasso conseguente a situazioni eccezionali e comportante occupazione di suolo pubblico è subordinato ad autorizzazione;
  - b. utilizzare cortili, balconi o terrazzi come luogo di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali, salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizione che siano rimossi nel più breve tempo possibile, ovvero come ricovero di animali da cortile;
  - c. collocare su finestre, balconi, terrazzi, su qualunque sporto, o nei vani delle aperture, verso la via pubblica o aperta al pubblico o verso i cortili, o comunque verso l'esterno, qualsiasi oggetto mobile che non sia convenientemente assicurato contro ogni pericolo di caduta;
  - d. procedere alla innaffiatura di vasi di fiori o piante collocati all'esterno delle abitazioni procurando stillicidio sulla strada o sulle parti sottostanti il fabbricato;
  - e. procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili sui balconi, fuori delle finestre, sui pianerottoli e lungo le scale delle abitazioni, ovvero al di fuori degli appositi locali e quando ciò determini disturbo, incomodo o insudiciamento;
  - f. sciorinare, distendere ed appendere, per qualsiasi motivo, biancheria, panni e simili fuori della sagoma degli edifici prospicienti vie pubbliche o aperte al pubblico;
  - g. spaccare o segare la legna sul suolo pubblico o aperto al pubblico;
  - h. attraversare luoghi abitati con falci, scuri, coltelli od altri strumenti da taglio non opportunamente protetti allo scopo di impedire il pericolo di danno ai passanti;
  - i. apporre cocci aguzzi di vetri e bottiglie, sporgenze acuminate e taglienti, fili spinati sulle recinzioni confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico ovvero in spazi condominiali che possono essere potenzialmente pericolose per i cittadini;
  - j. collocare, affiggere o appendere alcunché su beni pubblici e, ove non si sia autorizzati, sulle altrui proprietà.



## Art. 9 – Comportamenti contrari al decoro e al quieto vivere.

1. Fatte salve le maggiori sanzioni del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, sono vietati i seguenti comportamenti:
  - a. compiere atti o esporre cose contrari alla nettezza o al pubblico decoro, o che possano recare molestia, disagio, raccapriccio o incomodo alle persone, o in ogni modo essere causa di pericoli od inconvenienti, nonché soddisfare alle esigenze corporali fuori dei luoghi a ciò destinati;
  - b. produrre atti contrari alla quiete pubblica quali, grida, schiamazzi e canti specialmente se di persone riunite in gruppi o comitive, nelle piazze e nelle vie, tanto di giorno che di notte;
  - c. esercitare in modo non occasionale, il campeggio, dimorare in tende, veicoli, baracche o ripari di fortuna, su terreni pubblici o privati, o comunque in qualsiasi luogo non espressamente destinato a tale scopo. La Polizia Locale, può allontanare i trasgressori, ferma restando la possibilità di sequestrare i veicoli e le attrezzature utilizzate, ai sensi dell'art. 13 della Legge 689/1981; può fare abbattere e rimuovere le occupazioni o i ripari di fortuna utilizzati;
  - d. fermare il veicolo sulla pubblica via per richiedere informazioni o contrattare prestazioni sessuali a pagamento con soggetti che esercitano il meretricio o che comunque per l'atteggiamento e l'abbigliamento e le modalità comportamentali, manifestano l'intenzione di esercitare l'attività;
  - e. cedere a qualsiasi titolo per il consumo bevande alcoliche o tabacchi, a categorie di persone vietate dalla legge;
  - f. consumare alcolici o tabacchi a categorie di persone vietate dalla legge. Per i minori, in caso di accertamento, è prevista segnalazione scritta agli esercenti la podestà genitoriale;
  - g. circolare o stazionare in stato di ubriachezza alcolica o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, causando disturbo o molestia ad altre persone. Ai fini dell'accertamento sono ritenute valide le strumentazioni omologate utilizzate per la guida in stato di ebbrezza. Gli accertamenti vanno eseguiti sul posto e non sono applicabili ai minori. Ai fini della contestazione si intende come stato di ubriachezza l'assunzione di alcol con concentrazione nel sangue superiore a 1,5 g/litro. Ai fini dell'accertamento di alterazione da sostanze stupefacenti o psicotrope si intende la positività al test. I risultati dei test costituiscono prova documentale per la contestazione dell'infrazione;
  - h. circolare o stazionare, in modo particolare nei locali di pubblico intrattenimento, per i minori obbligati a frequentare la scuola dell'obbligo in orario delle lezioni, se non accompagnati da coloro che ne esercitano la podestà genitoriale o da persona maggiorenne incaricata dai medesimi. In caso di accertamento, è prevista segnalazione scritta agli esercenti la podestà genitoriale;
  - i. praticare a qualunque titolo su minori di anni 14 e in donne in stato di gravidanza, tatuaggi permanenti, piercing, trucco permanente o semipermanente. Ai minori di anni 14 è consentito solo il piercing al lobo dell'orecchio con il consenso di chi esercita la podestà genitoriale. Le suddette procedure effettuate su soggetti fino a anni 18 vanno eseguite con la sottoscrizione di consenso informato da parte di chi esercita la podestà genitoriale;
  - j. visitare i luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti indossando indumenti o compiendo atti o assumendo comportamenti che non siano consoni alla dignità del luogo in violazione del vigente "Regolamento di Polizia Mortuaria";

- k. accedere nei luoghi di lettura e/o di rappresentazione di pubblico spettacolo, compiendo atti o assumendo comportamenti che siano di disturbo delle attività in violazione dei Regolamenti che ne disciplinano l'uso;
- l. accedere ad aree, locali o impianti sportivi ove si esercitano, attività, competizioni o raduni di qualsiasi genere, creando turbativa o disturbo al regolare svolgimento delle attività con comportamenti che siano contrari ai regolamenti interni. E' altresì vietato l'uso di turpiloquio e l'esposizione di scritte offensive della dignità delle persone, della razza, religione o fede politica e qualsiasi forma di offesa manifestata palesemente durante lo svolgimento di qualsiasi attività;
- m. sdraiarsi sul suolo pubblico sui gradini dei monumenti e dei luoghi destinati al culto o alla memoria dei defunti, sulle panchine, sulla soglia degli edifici prospicienti la pubblica via, ovvero bivaccare, mangiare, bere o dormire in forma palesemente indecente o occupando con sacchetti e apparecchiature il suolo pubblico.

### Art. 10 - Nettezza del suolo e dell'abitato.

Fatta salva l'applicazione di norme speciali:

- 1. E' vietato gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi od aree pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblico passaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d'acqua o sulle sponde o ripe dei medesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.
- 2. E' fatto obbligo a chiunque eserciti attività di qualsiasi specie mediante l'utilizzazione di strutture collocate, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici, o di uso pubblico, di provvedere alla costante pulizia del suolo occupato e dello spazio circostante, sino ad una distanza non inferiore a due metri.
- 3. Quando l'attività di cui al comma 2. si protrae nel tempo e viene esercitata in chioschi, edicole o altre simili strutture fisse, o con banchi mobili, o con dehors, gli esercenti devono collocare, in posizione conveniente, all'interno dello spazio occupato, un contenitore di capacità non inferiore a 50 litri per il deposito dei rifiuti minuti.
- 4. E' fatto obbligo agli esercenti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande di collocare all'esterno dell'esercizio un contenitore per la raccolta dei mozziconi di sigarette.
- 5. L'obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di una propria attività, anche temporanea.
- 6. Compete ai proprietari o amministratori o conduttori di immobili la pulizia dei tratti di marciapiede prospiciente l'immobile stesso.
- 7. Il trasporto di qualsiasi materiale di facile dispersione, come rena, calcina, terre, detriti, ramaglie, stallatico, sostanze in polvere, liquidi, semi-liquidi e simili deve essere effettuato su veicoli atti al trasporto, in modo da evitarne la dispersione sul suolo pubblico. Per le sostanze polverose o per materiali di facile dispersione per azione del vento, il carico dovrà essere convenientemente coperto in modo che le stesse non abbiano a sollevarsi nell'aria.
- 8. Se nel caricare o scaricare merci o qualsiasi oggetto per comodo delle case o botteghe poste lungo le pubbliche vie, vengono a cadere materie di qualsiasi specie sul suolo pubblico, queste dovranno essere immediatamente rimosse a cura e sotto la responsabilità di coloro che hanno ricevuto le merci od oggetti per i quali venne ad insudiciarsi il suolo pubblico.
- 9. E' vietato conferire rifiuti che producano rumore a seguito del getto nel luogo di conferimento, nell'orario notturno, precisamente fra le ore 22.00 e le ore 06.30

## Art. 11 - Rifiuti.

1. La gestione e gli obblighi riguardante i rifiuti prodotti nel territorio comunale, con riferimento ai rifiuti urbani e ai rifiuti speciali non pericolosi assimilati agli urbani è disciplinata da specifico Regolamento per la gestione del servizio di raccolta e igiene urbana.
2. Ai fini dello smaltimento in seguito ad accertamento dello stato di abbandono, sono a tutti gli effetti da considerare rifiuti, i relitti e parti di velocipedi, ciclomotori e rimorchi non identificabili ove non vi siano i presupposti per ritenere che il bene sia oggetto di furto.
3. E' fatto obbligo di attenersi alle modalità di conferimento dei rifiuti stabilite dal gestore del servizio di igiene urbana e dal Comune in termini differenziati in funzione della tipologia dei rifiuti stessi, secondo le modalità stabilite dal Regolamento per la gestione del servizio di raccolta rifiuti e igiene urbana.

## Art. 12- Sgombero neve.

1. Fatte salve diverse disposizioni emanate dall' Amministrazione Comunale, la neve rimossa da cortili o altri luoghi privati non deve essere sparsa e accumulata sul suolo pubblico.
2. I proprietari o gli amministratori o i conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvedere a che siano tempestivamente rimossi i ghiaccioli formati sulle grondaie, sui balconi o terrazzi, o su altre sporgenze, nonché tutti i blocchi di neve o di ghiaccio aggettanti, per scivolamento oltre il filo delle gronde o da balconi, terrazzi od altre sporgenze, su marciapiedi pubblici e cortili privati, onde evitare pregiudizi alla sicurezza di persone e cose.
3. Quando sia necessario procedere alla rimozione della neve da tetti, terrazze, balconi o in genere da qualunque posto elevato, la stessa deve essere effettuata senza interessare il suolo pubblico. Qualora ciò non sia obiettivamente possibile, le operazioni di sgombero devono essere eseguite delimitando preliminarmente ed in modo efficace l'area interessata ed adottando ogni cautela, non esclusa la presenza al suolo di persone addette alla vigilanza.
4. I canali di gronda ed i tubi di discesa delle acque piovane debbono essere sempre mantenuti in perfetto stato di efficienza. E' inoltre vietato lo scolo delle medesime sulla pubblica via.
5. E' fatto obbligo ai proprietari o amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati di segnalare tempestivamente qualsiasi pericolo con transennamenti opportunamente disposti.
6. Compete ai proprietari o amministratori o conduttori di immobili la rimozione della neve dei tratti di marciapiede prospiciente l'immobile stesso, in modo tale da permettere il continuo utilizzo del marciapiede stesso, evitando quindi l'accumulo al suolo. Gli inquilini od affittavoli sono tenuti in luogo dei proprietari all'adempimento di questa disposizione.
7. I privati che provvedono ad operazioni di sgombero della neve dal suolo pubblico prospiciente la propria abitazione non devono in alcun modo ostacolare la circolazione pedonale e veicolare, nonchè il movimento delle attrezzature destinate alla raccolta dei rifiuti.
8. Alla rimozione della neve dai passi carrabili devono provvedere i loro utilizzatori.

## Art. 13- Sostanze liquide, esplosive, infiammabili.

1. La vendita di sostanze e liquidi esplosivi, devono sottostare alle disposizioni ed alle norme tecniche di sicurezza vigenti in materia.

2. Le aziende che detengono depositi ed esercizi di vendita di combustibili, oltre a quelli propriamente detti, quali la legna da ardere, carboni ed oli combustibili, legname di opera, fieno, paglia, cartoni, carta, cotone, canapa, lino, sparto, iuta, fili vegetali in genere, sughero, tessuti, materiale da imballaggio, zolfo, caucciù, gomme elastiche, plastiche e derivati, debbono munirsi di autorizzazione del Sindaco.
3. L'autorizzazione potrà essere negata quando, dagli accertamenti dell'Ufficio Tecnico Comunale, non sussistono sufficienti condizioni di sicurezza e così pure nel caso in cui le eventuali opere e provvidenze imposte per l'allestimento dei locali non fossero attuate.
4. L'autorizzazione, limitatamente a quanto di competenza comunale, si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni.
5. I depositi ed i luoghi di vendita di combustibili solidi, liquidi o gassosi, devono essere a piano terreno, con l'ingresso dalla pubblica via o dal cortile.
6. I depositi e magazzini, di combustibili solidi, liquidi o gassosi, di capienza superiore ai 1000 (mille) m.c. dovranno essere tenuti fuori del centro abitato.
7. Per i depositi e magazzini di minore entità è consentita l'attivazione anche all'interno dell'abitato acquisito il nulla osta da parte dei Vigili del Fuoco.
8. Nei sotterranei delle case di abitazione è consentita la sola detenzione di combustibili strettamente necessari per il riscaldamento del fabbricato e per gli usi domestici degli inquilini o per forni di pane, pasticcerie e simili, a condizione che i sotterranei abbiano pareti, soffitti e porte di materiale resistente al fuoco e non siano in diretta comunicazione con scale di disimpegno di locali di abitazioni.
9. All'interno dei fabbricati è vietato creare ammassi di materiali da imballaggio di carta straccia e simili, i combustibili di qualunque genere non dovranno mai essere appoggiati alle pareti nelle quali sono ricavate canne fumarie. Le finestre ed aperture dei sotterranei verso gli spazi pubblici devono essere munite di serramenti a vetri e di reticolati di ferro a maglia fitta, così da impedire la fuoriuscita di fiamme incontrollate.
10. Nei solai, negli scantinati, nelle gabbie delle scale, nei corridoi e nei ballatoi di disimpegno di abitazioni, nei garage o autorimesse sono vietati depositi di materiali facilmente combustibili e materiali di imballaggio combustibili o comunque di qualsiasi altra materia di facile combustione, ovvero l'utilizzo di bombole a gas.
11. Dovranno essere osservate le seguenti norme di prevenzioni incendi:
  - a. le bombole di gas d'uso domestico dovranno essere installate all'esterno dei locali ove trovasi l'apparecchio di utilizzazione e contenute in nicchie non comunicanti con l'interno del locale ed aerate direttamente verso l'esterno;
  - b. le tubazioni fisse in metallo, nell'attraversamento delle murature, dovranno essere protette con apposita guaina;
  - c. Non possono essere posizionate bombole in luoghi più bassi del filo di campagna o in nicchie chiuse di cantine;
  - d. Il tubo flessibile di collegamento agli apparecchi utilizzatori deve essere in tubo inox omologato o di gomma omologato, con scadenza;
  - e. le tubazioni dovranno essere munite di valvole di intercettazioni del flusso ed avere giunto flessibile di collegamento tra quella fissa e l'apparecchio utilizzatore realizzati con materiale resistente all'usura ed all'azione di produzione chimica;
  - f. le giunture del tubo flessibile sia alla tubazione sia all'apparecchio utilizzatore, dovranno essere eseguite con accuratezza in modo da evitare fughe di gas e possibilità di sfilamento del tubo stesso;
  - g. per evitare la fuoriuscita di gas e di petroli liquefatti in caso di spegnimento della fiamma, dovranno essere applicati dispositivi di sicurezza rompifiamma.
12. E' vietato accatastare o tenere accatastate allo scoperto nei cortili circondati da fabbricati da più di due lati, legna, paglia e qualsiasi altra materia di facile accensione, se non adottando le dovute cautele, che caso per caso, il Sindaco riterrà opportuno prescrivere.

13. E' vietato tenere in deposito carburante per la trazione dei veicoli di qualsiasi natura, se non per scopi imprenditoriali.
14. Nelle case di civile abitazione è consentito il deposito di massimo 2 bombole di gpl per una capacità complessiva non superiore a 20 Kg., ovvero n° 1 bombola se di capacità complessiva pari a 15 Kg. .

#### Art. 14- Fucine, forni, barbecue, stufe.

1. Non si possono attivare forni e fucine senza autorizzazione del Sindaco, il quale, caso per caso, stabilirà le precauzioni e le previsioni che il titolare dovrà adottare per evitare ogni pericolo di incendio, definendo altresì le distanze da mantenere da opere o attività. La non osservanza delle prescrizioni stabilite al momento del rilascio dell'autorizzazione, provocherà la revoca di essa.
2. Le fucine dei fabbri ferrai, maniscalchi, fonditori e simili devono essere costruite a volta e munite di cappa, che deve essere costruita esclusivamente in muratura o in ferro.
3. I forni di panetteria, pasticceria, pizzeria o per qualsiasi altro analogo esercizio od uso devono essere difesi da una seconda volta in cotto, ovvero con terrapieno di argilla di conveniente spessore, con superiore suolo di mattoni, tranne il caso che trattasi di forni elettrici in metallo.
4. L'esercizio di stufe o barbecue per uso domestico dovrà avvenire in modo tale da non arrecare disturbo al vicinato tramite le emissioni di fumi. Nel caso di costruzione di strutture fisse e stabili ad uso barbecue, l'installazione potrà avvenire previa acquisizione del relativo titolo abilitativo edilizio, nell'ambito del quale si dovrà contemplare il convogliamento dei fumi. In tutti gli altri casi i fumi dovranno essere convogliati o per altezza o per lato dell'abitazione libero da confinanti in modo tale da non invadere l'altrui proprietà privata.

#### Art. 15- Accensione di polveri, liquidi infiammabili e fuochi artificiali.

1. Nell'ambito dell'abitato nessuno può, senza speciale autorizzazione, accendere polveri o liquidi infiammabili, fuochi artificiali, falò e simili o fare spari in qualsiasi modo o con qualunque arma, mortaretto o simili.
2. I soggetti pur muniti di autorizzazione di P.S. devono sempre richiedere l'autorizzazione al Sindaco, il quale detterà le norme atte a prevenire incendi od altri incidenti.
3. La domanda si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 30 giorni.

### **SEZIONE II: DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA AMBIENTALE**

#### Art. 16- Decoro dei fabbricati e manutenzione dei terreni.

1. A salvaguardia del decoro e dell'immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciate prospettano su vie, piazze, o comunque visibili dello spazio pubblico, devono mantenere le stesse in buono stato di efficienza e conservazione per quanto attiene la sicurezza, l'estetica, il decoro e l'igiene.

2. I proprietari dei caseggiati dovranno mantenere in buono stato di conservazione le porte delle case e dei negozi nonché gli infissi prospicienti l'esterno, gli androni e le scale, in modo particolare dovranno essere curate le inferriate dei giardini, e qualsiasi altra recinzione dei medesimi.
3. Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici di cui al comma 1., il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali, ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle facciate in conformità ai criteri dettati dagli stessi uffici.
4. E' fatto obbligo a chiunque proceda a verniciatura di porte, finestre o altro, ovvero imbiancature in genere, di apporre visibili segnali ed avvisi per evitare danni ai passanti.
5. Per la tinteggiatura e la ripulitura degli edifici si dovranno osservare le vigenti norme edilizie contenute in atti e regolamenti comunali.
6. I tetti, i cornicioni, i fumaioli, le balconate, i terrazzi e simili dovranno essere tenuti in buono stato e convenientemente assicurati in modo da evitare qualsiasi caduta di tegole, lastre, pietre o qualsiasi altro materiale.
7. Qualora si rendesse necessario procedere ad opere di scalpellatura nelle vicinanze di pubblico passaggio, si dovrà provvedere al collocamento di apposite reti di protezione od altri materiali di riparo atti a tutelare l'altrui incolumità.
8. Qualunque guasto rottura si verifichi sul suolo o sul soprassuolo di proprietà privata soggette a pubblico passaggio quali, ad esempio, griglie, porticati, marciapiedi, deve essere prontamente e senza esitazione riparato a cura e spese del proprietario e segnalato all'Autorità Comunale.
9. I proprietari di edifici e/o terreni confinanti con il suolo pubblico dovranno recingere solidamente la proprietà privata in modo che nessuno vi possa liberamente introdurre rifiuti. La recinzione deve essere stabilmente infissa al suolo e di aspetto decoroso e comunque dovrà rispettare le norme del regolamento edilizio.
10. E' vietato effettuare scritte o disegni sugli edifici pubblici o privati esposti alla vista pubblica, sulle loro pertinenze, porte, muri manufatti e infrastrutture. E' ammessa l'esecuzione di "murali" nei luoghi pubblici autorizzati dall'Amministrazione Comunale e nei luoghi privati visibili e confinanti con luoghi pubblici, previa comunicazione agli uffici competenti e rilascio di nulla osta.
11. L'amministrazione Comunale provvederà alla copertura in via d'urgenza delle scritte abusive a contenuto politico o comunque blasfeme o contrarie alla pubblica decenza.
12. E' assolutamente vietato effettuare le recinzioni con filo spinato o altri materiale potenzialmente pericolosi per i passanti.
13. I proprietari di edifici adibiti a civile abitazione, attività commerciale, artigianale, industriale, ovvero autorimessa e simili, sono tenuti a richiedere al competente ufficio, l'assegnazione del numero civico.
14. I proprietari dei fabbricati hanno l'obbligo di provvedere all'estirpamento dell'erba lungo tutto il fronte dello stabile e lungo i relativi muri di cinta per tutta la loro lunghezza ed altezza, lungo tutti i muri delle strade private o parcheggi privati adiacenti l'edificio se affacciati sulla via pubblica, nonché lungo i marciapiedi privati.
15. E' proibito gettare sulla pubblica via o in luoghi adiacenti, sia da ponti di servizio che dall'interno dei fabbricati, materiali di demolizione od altro.
16. Ogni edificio deve essere tenuto in buono stato di costruzione, in modo da evitare la irregolare caduta dell'acqua piovana che andrà invece convogliata in gronde e caditoie mantenute in costante efficienza.
17. I proprietari e i locatari, devono impedire l'insediamento di colonie feline, di piccioni e di ratti, negli immobili occupati.
18. La vegetazione all'interno dei cortili privati andrà mantenuta costantemente in ordine, evitando il proliferare di erbacce, l'inselvaticamento delle piante ed il proliferare di habitat tipici per scarafaggi topi ed altri animali potenzialmente dannosi per la salute dell'uomo.

Analogamente si dispone per tutte le zone non abitate degli edifici, quali solai, cantine, box o simili.

#### Art. 17- Tende ed inferriate su facciate di edifici.

1. Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali e regionali, è fatto divieto di collocare sulle facciate dello stesso edificio che prospettano su spazio pubblico o, comunque sono visibili da esso, tende con colore e caratteristiche disomogenee tra loro.
2. Sono fatte salve le norme specifiche stabilite dal Regolamento Edilizio a disciplina di tende ed inferriate su facciate di edifici.
3. La possibilità di collocare tende su facciate e la loro tipologia devono essere stabilite dall'assemblea condominiale ovvero, ove essa non sia prevista, dalla maggioranza della proprietà.
4. In ogni edificio che abbia interesse d'arte, è vietato collocare tende sporgenti di qualsiasi specie.
5. Tutte le tende dovranno essere mobili e collocate in modo da non nascondere i fanali delle illuminazioni, i cartelli indicatori delle vie, i quadri delle affissioni pubbliche ed ogni altra cosa destinata alla pubblica visibilità, specialmente se di interesse artistico.
6. Per le inferriate poste su porte e finestre di abitazioni valgono le norme stabilite dal Regolamento Edilizio o dal titolo abilitativo. Il loro posizionamento, solo qualora si affacci sulla via pubblica sarà soggetto a comunicazione ai competenti uffici urbanistici comunali.

#### Art. 18 - Collocamento di cartelli ed iscrizioni.

1. Salvo le norme del Regolamento Edilizio e del Regolamento sulla pubblicità e pubbliche affissioni, il collocamento dei cartelli e delle iscrizioni di qualunque specie, anche luminose, ed in genere di ogni opera esteriore a carattere permanente o temporaneo, è subordinato all'autorizzazione comunale e potrà essere vietato a tutela dell'estetica cittadina, delle bellezze panoramiche, per il rispetto dell'arte e storicità dei luoghi e della specifica normativa contenuta nel Codice della Strada.
2. Sulle facciate degli edifici dichiarati di importanza monumentale, anche se di semplice interesse locale, non sarà, di regola, consentita l'apposizione di iscrizioni, insegne, manifesti di avvisi o di qualunque mezzo di pubblicità in genere.
3. Tuttavia, potrà concedersi, caso per caso, che l'apposizione sia fatta entro l'ambito delle luci e delle porte o, comunque, in modo tale che armonizzi col carattere artistico del fabbricato.
4. Fanno eccezione le luminarie e decorazioni precarie in occasione di feste o ricorrenze tradizionali.

#### Art. 19- Installazione di antenne per ricezione sugli edifici.

1. Le norme tecniche che disciplinano l'installazione delle antenne di ricezione per gli apparecchi radio televisivi sono contenute nel Regolamento Edilizio.
2. Le disposizioni valgono per tutti gli immobili cittadini.
3. Fatte salve le norme speciali in materia, le violazioni alle disposizioni applicative previste dal comma 1 sono soggette alle sanzioni amministrative dettate dall'art. 93 del presente Regolamento di Polizia Urbana.

## Art. 20 - Collocamento di targhe e lapidi commemorative.

1. Prima di collocare cippi, targhe o lapidi commemorative lungo le vie, sulle piazze pubbliche o comunque in luoghi altri aperti al pubblico, è necessario ottenere l'autorizzazione dell'Amministrazione comunale, che verrà concessa con l'osservanza delle disposizioni di legge a riguardo.
2. La domanda per l'esercizio di tali attività si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni. A questo proposito dovranno sempre venire presentati in tempo utile, i disegni, i modelli, le fotografie delle opere, i testi delle epigrafi e quanto altro potrebbe essere richiesto nel caso.
3. L'Amministrazione comunale nel concedere il permesso, potrà anche riservarsi di sottoporre a collaudo le opere.

## Art. 21 - Attività interdette in zone di particolare interesse ambientale.

1. A salvaguardia delle zone cittadine di particolare interesse archeologico, storico, artistico e ambientale, sono interdette al commercio su aree pubbliche, le aree antistanti le chiese e le altre aree di particolare interesse religioso, storico, architettonico, di qualsiasi culto; è tuttavia consentita la vendita di oggetti di carattere religioso o comunque inerenti allo specifico luogo di culto, purché con strutture mobili o chioschi di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali, sempre che il venditore sia in possesso della prescritta licenza commerciale ed abbia conseguito l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico.
2. In occasione di particolari festività, su autorizzazione dell'Amministrazione Comunale, è consentita la vendita di fiori, di prodotti di particolare interesse culturale e artigianale o finalizzata alla raccolta fondi per scopi benefici.
3. Nelle zone cittadine indicate al precedente comma l'Amministrazione può consentire la vendita di oggetti di particolare interesse culturale e artigianale, sempre che venga effettuata con strutture mobili di tipo e caratteristiche approvati dai competenti uffici comunali e sia conseguita l'autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico, ovvero, eccezionalmente, di altri prodotti purché nell'ambito di particolari manifestazioni autorizzate.
4. L'interdizione stabilita al comma 1. non opera per la vendita delle caldarroste e degli articoli carnevaleschi in occasione della specifica manifestazione, quindi può essere rilasciata autorizzazione, previa valutazione di opportunità e compatibilità ambientale svolta dai competenti uffici comunali.

## **SEZIONE III: DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI SALVAGUARDIA DEL VERDE**

### Art. 22 - Divieti.

1. Nei parchi e nei giardini pubblici, aperti o recintati, nonché nelle aiuole, nei viali alberati e nel verde pubblico in genere, è vietato:
  - a. danneggiare la vegetazione;
  - b. circolare con veicoli di qualsiasi tipo e natura su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;



- c. calpestare le aiuole fiorite o erbose, sdraiarsi o sedersi sconvenientemente sulle panche o sedie, in particolare sullo schienale delle stesse sì da insudiciarle;
  - d. l'uso delle attrezzature dei parchi gioco ai maggiori di anni 12, o a coloro che abbiano superato gli anni o il peso indicati quali limiti massimi dal costruttore;
  - e. introdursi nelle parti riservate ai pedoni con veicoli in genere, velocipedi, carretti, cavalli ed altri animali eccettuati gatti e cani ove non vi sia un esplicito divieto. Questi ultimi dovranno essere tenuti al guinzaglio sempre e con museruola, avendo cura che non lordino specie nei luoghi frequentati da bambini. Eventuali escrementi dovranno essere rimossi dal conduttore del cane. E' fatto comunque esplicito divieto di condurre cani di qualsivoglia taglia e razza in prossimità delle aree ove sono installati giochi per bambini.
  - f. recare qualsiasi impedimento o deviazione ai corsi d'acqua e ai rigagnoli;
  - g. salire sugli alberi, appendervi oggetti, scagliare contro gli stessi pietre, bastoni e simili, danneggiare o staccare rami, piante, fiori, foglie, frutti;
  - h. collocare sedie, baracche, panche, ceste ed altre cose fisse o mobili o comunque occupare pubblici luoghi, senza preventiva autorizzazione;
  - i. dedicarsi ai giochi che possano recare molestia, pericolo o danno a persone o che siano espressamente vietati dall'Autorità;
  - j. giocare a calcio ed ai giochi a palla fuori dai luoghi a ciò destinati ai maggiori di anni 8;
  - k. piantare paletti, tirare corde od altro per delimitare aree di gioco.
2. Le disposizioni di cui al comma 1., lettera b), si applicano altresì nelle zone boschive, nelle aree protette e nelle altre aree verdi.

### Art. 23 - Attività particolari consentite in parchi pubblici.

1. Nei parchi pubblici e nelle aree verdi pubbliche può consentirsi, laddove le condizioni oggettive lo permettono, l'installazione di giostre o altre simili attrazioni per il passatempo dei bambini, ovvero l'attività di noleggio di veicoli a pedale.
2. In ogni caso, la concessione di aree di parchi pubblici sulle quali esercitare le attività di cui al presente articolo è subordinata al parere dell'ufficio di Polizia Locale. Al medesimo ufficio è demandata l'individuazione dei luoghi di stazionamento ed, eventualmente, dei percorsi, per le attività di noleggio di veicoli a pedale.
3. Le attività di cui al presente articolo non possono avere inizio prima delle ore 9 e termine dopo le ore 22 salvo deroghe speciali inserite nell'autorizzazione comunale.
4. Nei parchi pubblici e nelle aree verdi pubbliche è consentito ai bambini di età inferiore a 6 anni, l'uso di tricicli, piccole biciclette, automobiline a pedali, monopattini o altri giocattoli che non arrechino disturbo o danni a persone o cose. E' demandata all'Autorità di polizia Locale la possibilità di elevare i suddetti limiti di età in relazione alla tipologia delle strutture esistenti nei parchi e nelle aree verdi pubbliche. Tale limite di età sarà segnalato con apposite indicazioni.
5. L'Amministrazione Comunale può sospendere, anche temporaneamente, le attività già autorizzate, in relazione a particolari esigenze di interesse generale o a situazioni eccezionali.

## Art. 24 – Disposizioni particolari sul Parco “Ilenia Giusti”.

1. Il Parco “Ilenia Giusti per le sue peculiari caratteristiche di qualità estetica e biologica, necessita di particolare tutela, in modo da garantire che la fruibilità sia estesa alla totalità dei cittadini.
2. Il Parco “Ilenia Giusti” è accessibile secondo le norme e gli orari stabiliti dall’Amministrazione Comunale, la quale può limitare, impedire o porre ulteriori divieti anche in aree specifiche, apponendo cartelli segnalatori, per tutelare la vegetazione e la fauna esistente.
3. Non sono consentite attività rumorose, in particolare, schiamazzi e uso di strumenti musicali o riproduttori se dotati di apparecchiature di amplificazione. Dereghe possono essere concesse in caso di manifestazioni autorizzate.
4. E’ vietata ogni forma di vendita ambulante e pubblicità commerciale in qualsiasi forma.
5. E’ vietato esercitare il nudismo.
6. E’ vietata ogni forma di aeromodellismo e l’uso di giocattoli telecomandati.
7. E’ vietato il transito di ogni mezzo motorizzato anche se condotto a mano. Sono esclusi dal divieto i mezzi agricoli dei proprietari terrieri con servitù di passaggio, mezzi al servizio di invalidi, mezzi di soccorso, mezzi di Forze di Polizia e mezzi autorizzati.
8. La conduzione di velocipedi e ogni altro acceleratore di velocità (pattini, tavole ecc.) deve avvenire con la massima prudenza.
9. E’ vietato l’addestramento dei cani.
10. E’ vietato il transito di armenti, greggi ed equini esclusi quelli al servizio di personale addetto alla sorveglianza.
11. E’ consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione Comunale, il pascolo brado di greggi di ovini e caprini.
12. E’ vietato campeggiare senza autorizzazione comunale.
13. E’ vietata la realizzazione di riprese cinematografiche e fotografiche professionali senza autorizzazione comunale.
14. E vietata ogni installazione di orti, baracche e capanni escluse quelle autorizzate per l’osservazione dell’avifauna.
15. E’ vietato il taglio di piante, arbusti e asportazione di cortica erbosa se non autorizzato dal Comune.
16. E’ vietata la raccolta di piante officinali e di frutti spontanei.
17. E’ vietato accendere fuochi all’aperto tranne che per i barbecue limitatamente alle aree a tal fine attrezzate e comunque curandone il totale e perfetto spegnimento al termine dell’uso.
18. Nei corsi d’acqua è vietata la balneazione, far accedere animali, pescare, immettere altri pesci, buttare cibo, esercitare il pattinaggio sul ghiaccio, immettere natanti, asportare acqua.
19. E’ vietato l’esercizio della caccia e/o la cattura di animali.
20. E’ vietato introdurre nel Parco specie animali senza autorizzazione.
21. Per la tutela della fauna minore (formiche anfibie, molluschi ecc.), si osservano le disposizioni della legge regionale in materia.

## Art. 25 - Disposizioni sul verde privato e sulla conduzione di orti e giardini.

1. In conformità a quanto stabilito dal Codice della Strada, quando nei fondi o comunque nelle proprietà private, situati in fregio od in prossimità di strade aperte al pubblico transito veicolare o pedonale, sono presenti alberi i cui rami si protendono sulla sede stradale, i proprietari hanno l’obbligo di provvedere alla costante regolarizzazione di fronde e rami in modo che sia sempre evitata ogni situazione compromissiva della circolazione, tanto dei

veicoli quanto dei pedoni. E' fatto obbligo ai proprietari di rimuovere tempestivamente le ramaglie o quanto altro sia caduto sulla sede stradale, anche per cause accidentali.

2. Quando la presenza di alberi e/o siepi su fondi o comunque su proprietà private confinanti con strade aperte al pubblico transito, può compromettere la visibilità e così costringere i conducenti di veicoli ad un uso eccessivo delle segnalazioni acustiche, in conseguenza della sinuosità delle strade stesse e della loro ridotta sezione, i proprietari hanno l'obbligo, di mantenere alberature, siepi e vegetazione in genere, in condizioni tali da non costituire mai pericolo od intralcio alla circolazione.
3. I proprietari di aree verdi, di viali sabbiosi, ciottolati, asfaltati o simili, di parchi o quant'altro idoneo a far crescere vegetazione, confinanti o visibili da luoghi pubblici, hanno l'obbligo di mantenerle in condizioni decorose. La disposizione vale anche per il verde condominiale.
4. La presenza di alberi impiantati su proprietà privata non deve ostruire, offuscare, attenuare o limitare l'illuminazione pubblica.
5. La conduzione di orti e giardini privati deve avvenire nel totale rispetto di tutte le norme Regolamentari vigenti, specialmente quelle riguardanti la tutela delle acque, dei passaggi pubblici e delle piantagioni.
6. I proprietari di orti e i giardini che si trovano nelle vicinanze di abitazioni devono adottare tutte le cautele necessarie a ridurre il proliferare di zanzare, in particolar modo evitare la formazione di pozze d'acqua stagnante e tenere bidoni di acqua aperti.
7. Negli orti e giardini è vietata la costruzione di manufatti, baracche, locali di custodia di attrezzi, che non sia conformi alle disposizioni previste dalle normative urbanistiche. Le opere costruite prima dell'approvazione del presente Regolamento in orti e giardini privati dovranno essere adeguate alle norme previste dal presente articolo oppure rimosse entro 24 mesi se ciò non fosse possibile.

## **TITOLO III - OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI**

### **SEZIONE I            DISPOSIZIONI GENERALI E SPECIFICAZIONI**

#### **Art. 26 - Disposizioni generali.**

1. Con i termini "suolo pubblico" e "spazio pubblico" nel presente regolamento si intendono oltre che le aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune anche le aree di proprietà privata sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio, le aree private aperte al pubblico transito.
2. A tutela della sicurezza pubblica e dell'ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo il suolo pubblico e gli spazi pubblici senza preventiva autorizzazione o nulla osta comunale.
3. Qualora la natura, la modalità o la durata dell'occupazione, lo rendano necessario, l'Autorità Comunale può imporre al titolare dell'autorizzazione, ulteriori e specifiche prescrizioni.
4. Le autorizzazioni per l'occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamente ed esplicitamente disposto nel Regolamento per l'applicazione della tassa o canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.
5. Sono soggetti all'obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l'occupazione anche se a carattere temporaneo:
  - a. le aree e gli spazi di dominio pubblico;

- b. le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù di uso pubblico, compresi le gallerie, i portici ed i relativi interpilastri.
  - c. i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;
  - d. le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie, non recintate in conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio e le aree private aperte al pubblico transito.
6. Fermo restando quanto in proposito previsto dal Codice della Strada, le autorizzazioni per l'occupazione di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 5, sono subordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità della occupazione con le esigenze di carattere generale in materia di igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, ove riguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, la compatibilità dell'occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze di salvaguardia ambientale e architettonica.
  7. L'autorizzazione per l'occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può essere negata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale o veicolare, quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibile con le esigenze di cui al comma 6.
  8. La disciplina dettata dal Regolamento si riferisce alle occupazioni poste in essere mediante strutture per la cui collocazione non sia necessario conseguire autorizzazione o permesso di costruire, anche in forma precaria. Le concessioni o autorizzazioni dovranno comunque tener conto di quanto indicato nel presente Regolamento.
  9. Fermo restando quanto stabilito dall'art. 21, le occupazioni di aree e spazi pubblici per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, sono soggette alla disciplina dettata dalle vigenti norme legislative in materia, alle disposizioni dello speciale regolamento comunale, nonché alle speciali determinazioni della Giunta Comunale o del Sindaco per particolari situazioni o circostanze.

### Art. 27 - Specificazioni.

1. Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell'art. 29 si distinguono in:
  - a. Permanenti: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura di carattere stabile aventi durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti.
  - b. Temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura di durata inferiori all'anno, anche se ricorrenti.
2. Le autorizzazioni per l'occupazione valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate.
3. Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti e allo scadere dell'autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne da danni.

### Art. 28 - Occupazione con carovane di nomadi.

1. L'occupazione di aree e spazi pubblici con carovane di nomadi è consentita per un periodo non superiore a 48 ore e solo in zone individuate dall'Autorità Comunale.
2. Il responsabile della carovana dovrà far osservare il rispetto delle principali norme igienico sanitarie, la nettezza e il decoro del territorio occupato, il rispetto per eventuali momenti di culto collegato a cerimonie funerarie o commemorative.
3. Al fine di tutelare le aree e le strutture di proprietà pubblica da eventuali danni arrecati, prima di allestire l'occupazione del suolo pubblico, il responsabile della carovana dovrà

versare a titolo di cauzione un importo pari a € 100,00 per ogni unità alloggio (roulotte, camper, tenda ecc.) che sarà allestita sul suolo pubblico.

4. L'ufficio competente al ritiro della cauzione provvederà al rilascio di apposita ricevuta la quale, al termine dell'occupazione e della verifica delle aree da parte della Polizia Locale, costituisce il solo titolo per la restituzione della cauzione versata.
5. Nel caso le aree concesse e le connesse strutture siano danneggiate, la cauzione di cui al comma 3. viene introitata dall'Amministrazione Comunale, la quale in ogni caso può agire in tutte le sedi opportune al fine della tutela per il maggiore danno arrecato.
6. Il responsabile della carovana sarà ritenuto responsabile in solido con il trasgressore delle eventuali violazioni amministrative.

## **SEZIONE II: DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER MANIFESTAZIONI ED ATTIVITA' VARIE**

### **Art. 29 - Occupazioni per manifestazioni.**

1. Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l'occupazione, con strutture ed impianti, di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazione, secondo le modalità previste dal Regolamento Comunale per l'Applicazione della tassa o Canone per l'Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche.
2. Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve essere sempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché siano rigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell'igiene e della sicurezza pubblica, con particolare riferimento ai limiti posti per evitare l'inquinamento acustico.
3. In tutte le manifestazioni deve essere presente un'adeguata dotazione di servizi igienici di uso pubblico gratuito, gestiti dal concessionario del suolo. Alternativamente potrà essere concesso l'utilizzo dei servizi igienici pubblici se ritenuti in numero adeguato alla circostanza. In questo caso, oltre alla pulizia programmata effettuata a cura di chi ne ha la competenza, il concessionario del suolo pubblico li gestirà in modo da garantire il rispetto delle norme igieniche.
4. L'occupazione di aree o spazi pubblici per l'allestimento di manifestazioni fieristiche o commerciali è inoltre disciplinata da specifico regolamento.

### **Art. 30- Occupazioni con spettacoli viaggianti.**

1. L'occupazione di aree per l'allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specifico regolamento comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate, nei periodi appositamente previsti.
2. I soggetti responsabili individuati nell'apposito regolamento prima dell'installazione delle strutture, al fine di tutelare le aree e le strutture di proprietà pubblica da eventuali danni arrecati, devono prestare una cauzione dell'importo stabilito nel "Regolamento comunale per l'esercizio degli spettacoli viaggianti e spettacoli assimilabili", e sono soggetti alle sanzioni dell'art. 93 comma 1 del presente Regolamento in caso di violazione degli obblighi e prescrizioni stabilite.

## Art. 31- Occupazioni con strutture pubblicitarie.

1. Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada, dal Regolamento comunale sulla pubblicità e sulle pubbliche affissioni e dal Regolamento per l'applicazione della tassa o del canone per l'occupazione spazi e aree pubbliche, nessuna struttura a supporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere collocata, anche temporaneamente, su aree o spazi pubblici o di uso pubblico senza preventiva specifica autorizzazione per l'occupazione.
2. Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi i viali alberati, quando a giudizio del competente ufficio comunale dalla collocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione e alla gestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata dai competenti uffici comunali incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale e paesaggistica.
3. Quando sia autorizzata l'occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione di strutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aver soddisfatto le disposizioni in materia di imposta sulla pubblicità.
4. Qualora la pubblicità sia effettuata mediante striscioni, per la collocazione dei quali non si renda necessario l'uso di specifiche strutture di supporto, l'autorizzazione per l'occupazione del suolo o dello spazio pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmente alla autorizzazione della pubblicità e conforme col Regolamento della Pubblicità
5. Nell'ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale e soggetti a tutela ai sensi di legge, non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità se non previo consenso della Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dei competenti uffici regionali o comunali.
6. Derogano dai divieti dei commi precedenti le occupazioni di suolo pubblico di mezzi pubblicitari di dimensioni non superiori ad un metro quadrato ed altezza non superiore a centocinquanta centimetri, esclusivamente se impiegati per attività di pubblicità, propaganda e diffusione di contenuti politici, oltre che attività di pubblicità e propaganda messa in atto da Enti o Associazioni non a scopo di lucro per pubblicizzare proprie iniziative. Analogamente le occupazioni di cui al presente comma sono esenti dal pagamento della tassa di occupazione del suolo pubblico.
7. Qualora la collocazione di strutture sia attinente a propaganda diretta o indiretta su temi politici, proposti da partiti, associazioni, comitati o altro, oltre alle norme sopra citate si dovrà osservare il divieto di autorizzarne l'occupazione in concomitanza delle seguenti ricorrenze: 8 marzo, 25 aprile, 1° maggio, 2 giugno e 4 novembre.
8. La norma del comma 7, non è applicabile qualora la richiesta ricada nel periodo di vigenza delle norme speciali sulla propaganda elettorale.

## Art. 32- Occupazioni per lavori di pubblica utilità o di iniziativa privata.

1. Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l'effettuazione di interventi di manutenzione di strutture o impianti sotterranei utilizzati per l'erogazione di servizi di pubblica utilità, l'ente erogatore del servizio o l'impresa cui è stato appaltato l'intervento, deve darne comunicazione alla Polizia Locale, almeno cinque giorni prima dell'inizio dei lavori o, in caso di urgenza, contestualmente all'inizio dei lavori o all'apertura degli uffici comunali. Analogamente, quando l'intervento comporti manomissione del suolo pubblico, prima di dare inizio ai lavori autorizzati va data comunicazione al competente ufficio tecnico comunale.

2. La comunicazione di cui al comma 1., contenente la precisa indicazione del luogo interessato dall'intervento, le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine), deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorra, la predisposizione dei provvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L'Amministrazione Comunale può disporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove si tratti di intervento di urgenza la comunicazione può essere data, a mezzo telefono o telefax, nel momento in cui l'intervento viene effettuato.
3. Quando l'intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono osservare scrupolosamente le prescrizioni del Codice della Strada. Analoghe prescrizioni si devono osservare in ogni circostanza in cui l'intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazione veicolare, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano a salvaguardia della incolumità pubblica e privata.
4. In tutti i casi si devono osservare le disposizioni del "Regolamento sull'esecuzione di scavi su strade e aree comunali".
5. L'occupazione di suolo pubblico con autoscale o mezzi meccanici simili per l'effettuazione di traslochi deve essere preventivamente comunicata ai competenti uffici comunali cinque giorni lavorativi prima dell'inizio del trasloco.
6. L'occupazione di suolo pubblico con autoscale o mezzi meccanici o trabattelli o altri mezzi simili per la manutenzione delle facciate degli edifici, dei tetti o di altre strutture, qualora l'attività non necessiti di permesso per costruire, deve avvenire con le medesime modalità di cui al comma 5.
7. Sono esenti dall'applicazione del presente articolo le occupazioni di suolo pubblico che comportano uno stazionamento inferiore ai quindici minuti. In ogni caso andranno osservate tutte le norme previste per la sicurezza della circolazione.
8. Sono a carico di chi effettua l'occupazione di suolo pubblico tutte le necessarie cautele per tutelare la sicurezza e la pubblica incolumità, oltre che garantire la fluida organizzazione della circolazione, secondo le disposizioni impartite del Codice della Strada.

### Art. 33- Occupazioni per attività di riparazione di veicoli.

1. L'occupazione di suolo pubblico per l'esecuzione di piccole riparazioni da parte di quanti esercitano attività di riparazione di veicoli in locali prospicienti la pubblica via è subordinata a specifica autorizzazione.
2. L'autorizzazione può essere rilasciata per uno spazio immediatamente antistante l'officina, di lunghezza non superiore al fronte della medesima e comunque di superficie non superiore a mq. 25. L'area deve essere opportunamente segnalata ed identificata, a cura e spese del titolare dell'autorizzazione, secondo le prescrizioni indicate nell'autorizzazione stessa.
3. L'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico non può essere rilasciata per lo svolgimento dell'attività di carrozziere.
4. E' fatto obbligo a chi abbia ottenuto l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico per gli scopi di cui al comma 1., di evitare operazioni che possano provocare lo spargimento di sostanze che imbrattino o deteriorino il suolo medesimo e di mantenere lo stesso in condizioni di massima pulizia.
5. L'autorizzazione di cui al comma 1. è valida solo per le ore di apertura dell'esercizio e determina in tale orario il divieto di sosta con rimozione forzata.

### Art. 34 – Occupazioni per attività e servizi di pubblico interesse.

1. Il Sindaco, ad integrazione dei casi già previsti dall'art. 7 c. 11 del “Nuovo Codice della Strada”, e per effetto del potere regolamentare attribuitogli in tema di circolazione e sosta dei veicoli nel centro abitato, può disporre spazi riservati per la sosta di alcune categorie di veicoli, sentito il parere della Polizia Locale. Compatibilmente con le limitazioni delle Zone a Traffico limitato, aree pedonali o zone di particolare rilevanza urbanistica, può autorizzare l'occupazione del suolo pubblico con spazi di sosta a veicoli che esercitano attività di pubblico interesse (antincendio, protezione civile, consegna medicinali urgenti ecc.) e che necessitano per motivi d'urgenza e pronta reperibilità di uno stallo nelle immediate vicinanze della loro sede o residenza del conduttore.
2. Lo spazio concesso, viene revocato nel momento in cui vengono meno le condizioni che l'hanno generato.
3. L'uso improprio del posteggio da parte dell'avente diritto comporta la revoca dell'autorizzazione e l'assoggettamento alle sanzioni previste dal Codice della Strada.
4. Per le violazioni riferite all'uso non autorizzato degli spazi riservati, da parte di altri veicoli, sono applicabili le norme e le sanzioni accessorie del Nuovo Codice della Strada.

### Art. 35- Occupazioni del soprassuolo.

1. Senza specifica autorizzazione comunale non è consentita la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, di tende solari, di bracci, fanali e simili.
2. Per la collocazione di insegne, cartelli o altri mezzi pubblicitari, e di tende solari valgono le disposizioni in proposito dettate dal Regolamento sulla Pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni e dal Regolamento edilizio.
3. Per la collocazione di bracci e fanali valgono le disposizioni del Regolamento edilizio.

### Art. 36- Raccolta di materiali e vendite di beneficenza.

1. La raccolta di materiali quali indumenti, carta e similari a scopo benefico ed umanitario effettuate su aree pubbliche è soggetta ad autorizzazione per occupazione del suolo pubblico
2. Le raccolte possono essere effettuate esclusivamente da Enti ed Associazioni riconosciute con Decreto di Organi statali o inseriti in elenchi dell'Associazione e Volontariato anche comunale o ONLUS.
3. Chi effettua la raccolta deve essere munito di tessera di riconoscimento firmata dal Presidente dell'associazione o dell'ente.

### Art. 37 – Accattonaggio.

1. E' vietato raccogliere questue ed elemosine per qualsiasi motivo causando disturbo ai passanti con atteggiamenti molesti, proponendo prestazioni o servizi non richiesti, avvalendosi di minori o animali e utilizzando modalità fraudolente.
2. La violazione alle disposizioni del presente articolo comporterà, per quanto non previsto da norme speciali, l'applicazione della sanzione amministrativa a cui consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'art. 20 della Legge 689/1981, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata Legge.



### Art. 38 - Luminarie.

1. L'installazione di luminarie non è soggetta a preventiva concessione del Comune ma a semplice comunicazione scritta da presentarsi almeno 7 giorni naturali e consecutivi prima dell'inizio dell'occupazione.
2. E' consentito attaccare le strutture a arredi urbani purché siano eseguiti in modo da non creare pericolo o danno a terzi. Gli attacchi alle proprietà private vanno eseguiti con il consenso dei proprietari.
3. Le luminarie poste trasversalmente alla pubblica via devono essere collocate ad altezza non inferiore a mt. 5,50 su strade attraversate da veicoli e non meno di mt. 3,00 se destinate al transito di soli pedoni e velocipedi.
4. E' obbligatoria la certificazione di tecnico abilitato che attesti la conformità degli impianti alle norme CEI.

### Art. 39 – Addobbi e festoni senza fini pubblicitari.

1. Previo consenso della proprietà, non è richiesta alcuna autorizzazione per collocare nelle strade o piazze e sulle facciate degli edifici, addobbi, stendardi e festoni privi di messaggi pubblicitari in occasione di cerimonie religiose e civili e limitatamente al periodo dello svolgimento.
2. Restano a carico di coloro che hanno effettuato il montaggio, tutti i danni che possono derivare a terzi a causati dalle strutture medesime.

### Art. 40 - Occupazioni di altra natura.

1. L'autorizzazione per occupazioni di natura diversa da quelle espressamente previste dal Regolamento, è subordinata al parere favorevole dei competenti uffici comunali in relazione allo scopo, alle caratteristiche, alle modalità e alla durata della occupazione.
2. Salvo specifica autorizzazione non è consentita, in alcuna circostanza ed in alcun luogo, l'occupazione di spazi pubblici destinati, anche temporaneamente, alla circolazione, con tappeti o guide di qualunque specie e dimensione. E' consentita la collocazione di zerbini presso le soglie di esercizi pubblici o commerciali o simili.

### Art. 41 - Proiezioni, audizioni, spettacoli su aree pubbliche.

1. Ferme restando le prescrizioni della legge di Pubblica Sicurezza circa il rilascio delle licenze per spettacoli, proiezioni o intrattenimenti all'aperto sul suolo pubblico, potranno erigersi palchi o tribune per feste e spettacoli, giochi, o rappresentazioni, solo previo rilascio di specifica autorizzazione dell'Autorità comunale, rilasciata previa ispezione dell'apposita Commissione Comunale sui Pubblici Spettacoli.
2. La domanda per l'esercizio di tali attività si ritiene accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 30 giorni dalla richiesta.

## **SEZIONE III DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER ATTIVITA' COMMERCIALI**

### **Art. 42 - Occupazioni con dehors ed esposizioni di merci per fini commerciali**

1. Ai titolari di esercizi pubblici di somministrazione e di esercizi commerciali i cui locali prospettino sullo spazio occupabile può essere rilasciata l'autorizzazione per l'occupazione di una porzione delimitata di suolo per la collocazione di un dehors per effettuare l'attività di somministrazione, a condizione che le strutture utilizzate siano realizzate nel rispetto dei criteri tecnico-estetici dettati in proposito dal Regolamento edilizio, e sempre che non si oppongano ragioni di viabilità, di igiene e di sicurezza pubblica e fatti salvi i diritti di terzi.
2. Ai fini del conseguimento dell'autorizzazione di cui al comma 1. si devono osservare, oltre alle disposizioni del presente Regolamento anche le disposizioni dello specifico Regolamento per l'installazione di chioschi e dehors sul suolo pubblico.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1. e 2. valgono anche quando l'occupazione sia realizzata mediante la sola collocazione di tavolini e sedie o simili. In tal caso la domanda deve indicare il numero dei tavolini e delle relative sedie, nonché le modalità della loro collocazione.
4. Relativamente ai dehors, l'installazione è subordinata al rilascio di un'autorizzazione comunale, anche nel caso l'insistenza avvenga su suolo privato sottoposto a pubblico passaggio.
5. Il titolare dell'esposizione o del dehor, sarà responsabile della corretta gestione e dell'uso da parte degli avventori dell'esercizio, in particolar modo dovrà garantire che lo spazio non occupato sia costantemente mantenuto libero per la circolazione pedonale e non impiegato in conseguenza all'avvento all'esercizio commerciale o al pubblico esercizio.
6. Fermi restando gli obblighi di cui ai commi precedenti, dovranno essere mantenuti sempre liberi ed agibili i passaggi per i mezzi impiegati delle persone diversamente abili autorizzati alla circolazione sui marciapiedi e sui portici.

### **Art. 43 - Occupazioni per temporanea esposizione.**

1. In particolari circostanze di interesse generale, può essere autorizzata l'occupazione di spazi per l'esposizione, anche a fini promozionali, di prodotti artistici, artigianali, industriali o agricoli a condizione che l'esposizione non abbia durata superiore a giorni dieci e siano utilizzate strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali.
2. In tali esposizioni non può in alcun modo svolgersi attività, anche indiretta, di vendita di prodotti esposti senza specifica preventiva autorizzazione.

### **Art. 44 - Esposizione di merci.**

1. L'esposizione di merci da parte degli esercizi di vicinato è considerata estensione della superficie espositiva, pertanto soggetta a comunicazione che si intenderà accolta con esito favorevole qualora non rigettata con motivazioni entro trenta giorni dalla comunicazioni da parte del competente Ufficio Commercio.
2. L'esposizione di merce da parte delle medie e grandi strutture di vendita, delle botteghe artigiane, degli studi professionali e di ogni altra attività, è considerata estensione della

superficie espositiva, pertanto soggetta a istanza da inoltrare all'Ufficio Commercio. La stessa si intenderà accolta qualora non rigettata entro sessanta giorni.

3. L'occupazione del suolo o spazio pubblico, per l'esposizione di derrate alimentari deperibili e soggette a conservazione a temperatura controllata, ovvero bestie macellate, viscere, ed altre parti animali all'esterno dei negozi sono tassativamente vietate.
4. L'esposizione di derrate alimentari deve garantire che le stesse vengano esposte ad un'altezza non inferiore agli 80 centimetri dal suolo.
5. L'esposizione di merci in apposite strutture adatte a contenerle collocate all'esterno degli esercizi commerciali deve rispettare le disposizioni indicate nel precedente articolo 43 e qualora siano interessate aree soggette a vincoli, devono essere preventivamente approvate dai competenti uffici comunali.
6. Gli esercenti attività commerciali, artigianali e simili, operanti nelle zone di rilevanza storico-ambientale ovvero in strade che presentino particolari caratteristiche geometriche, possono ottenere l'autorizzazione, purché l'occupazione sia posta in essere con strutture approvate ed a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.

#### Art. 45 – Vendita con consumo immediato negli esercizi di vicinato.

1. Negli esercizi di vicinato abilitati alla vendita di prodotti alimentari è consentito il consumo immediato degli stessi a condizione che non si effettui il servizio di somministrazione e che non vi siano attrezzature ad esso direttamente finalizzate. Pertanto è vietato:
  - a. Fornire contenitori, piatti, bicchieri e posate monouso.
  - b. Mettere a disposizione del pubblico area attrezzata con elementi di arredo quali tavoli e banchi.
2. Non costituisce attività di somministrazione di alimenti e bevande l'assaggio gratuito organizzato dal venditore o da un suo fornitore per fini promozionali.
3. Chi esercita abusivamente l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è soggetto alle norme e sanzioni del settore.

#### Art. 46 – Negozi e articoli per soli adulti.

1. La vendita di articoli erotici riservata esclusivamente ai maggiorenni è ammessa solamente in esercizi commerciali che consentono la necessaria riservatezza, che abbiano l'ingresso distante almeno 100 metri da scuole, edifici destinati a luogo di culto o alla memoria dei defunti e dalle cui vetrine o mostre non sia possibile scorgere all'interno del locale i prodotti messi in vendita.
2. Qualora negli esercizi di cui al comma 1, si vendano anche altri articoli in libera vendita, deve essere salvaguardata comunque la necessaria riservatezza e i prodotti destinati esclusivamente ai maggiorenni devono essere conservati o esposti in zone non immediatamente visibili.

#### Art. 47 – Negozi di articoli funerari.

1. Gli esercizi commerciali e i locali allestiti per l'esposizione di articoli funerari, non possono esporre nelle vetrine alla vista diretta dei passanti, articoli ed accessori idonei all'inumazione e alla tumulazione dei cadaveri.

## Art. 48 – Volantinaggio e distribuzione di oggetti.

1. Il volantinaggio, può essere effettuato solo a persone fisiche. E' vietata la distribuzione sui veicoli in sosta, sulle soglie e sui gradini prospicienti marciapiedi e aree pubbliche. Eventuali eccezioni dovranno essere autorizzate dal Sindaco.
2. E' vietato depositare materiale pubblicitario nelle cassette postali o all'interno di spazi condominiali, laddove i proprietari degli edifici abbiano esposto visibile cartello di non gradimento indicante gli estremi della violazione del presente Regolamento.

## Art. 49 - Occupazioni per la vendita su aree pubbliche non mercatali.

1. Fermi restando i divieti previsti dall'art. 21 e quanto disposto dall'apposito regolamento in materia di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, può consentirsi l'occupazione di suolo pubblico, in aree non mercatali, per la vendita di prodotti artistici, artigianali, industriali e agricoli, previa verifica della compatibilità ambientale e a condizione che gli esercenti siano titolari di licenza per il commercio su aree pubbliche ovvero diretti produttori dei beni posti in vendita, purché l'attività sia esercitata con strutture di tipo e caratteristiche approvate dai competenti uffici comunali, nonché, dalla Soprintendenza ai Beni Ambientali e Architettonici e dai competenti uffici regionali, quando siano interessate aree soggette a vincoli.
2. Nel caso di occupazioni temporanee, stagionali od annuali, le attività di vendita, salvo diversa espressa indicazione nell'autorizzazione, devono osservare gli orari stabiliti per attività analoghe esercitate in sede fissa.

## Art. 50 - Commercio in forma itinerante.

1. I titolari di licenza per il commercio in forma itinerante su aree pubbliche, i coltivatori diretti, possono, senza necessità di conseguire l'autorizzazione per l'occupazione di suolo pubblico, esercitare l'attività in forma itinerante, nel rispetto del Regolamento per le aree mercatali.
2. Il Sindaco, con propria ordinanza, potrà vietare temporaneamente il commercio itinerante in specifiche zone in occasione di particolari eventi.
3. La vendita in qualsiasi forma da parte di imprenditori agricoli di prodotti non provenienti dal proprio fondo, dovrà essere debitamente segnalata con l'esposizione del cartello che distingua gli stessi. In particolare dovrà essere posto il cartello indicante quali siano i prodotti del proprio fondo e quali no.
4. E' vietata la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi sorpresa.
5. L'esercente su richiesta degli organi di vigilanza ha l'obbligo di esibire l'autorizzazione in originale.
6. E' consentita la consegna porta a porta e la vendita ambulante di giornali e riviste da parte di editori, distributori ed edicolanti.

## **TITOLO IV - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA E PRIVATA**

### **Art. 51 - Disposizioni generali.**

1. Chiunque eserciti un'arte, un mestiere un'attività commerciale o un'industria, deve usare ogni accorgimento per evitare molestie o incomodo ai vicini.
2. I Servizi Tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, su reclamo o d'ufficio, accertano la natura dei rumori e promuovono i più idonei provvedimenti affinché chi esercita arti, mestieri, attività commerciali o industrie proceda alla eliminazione delle cause dei rumori.
3. Nei casi di riconosciuta incompatibilità della attività esercitata con il rispetto della quiete delle civili abitazioni, il Sindaco, su motivata proposta dei Servizi Tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, può vietare l'esercizio dell'arte, del mestiere, dell'attività commerciale o dell'industria responsabile delle molestie o dell'incomodo ed ordinare il trasloco degli stessi.
4. Le norme limitatrici di cui innanzi valgono, altresì, per coloro che esercitano mestieri o altre attività che comportino l'uso di sostanze pericolose o nocive.
5. La Città di Orbassano riconosce il diritto dei bambini al gioco e alle attività ricreative proprie della loro età.
6. Nei cortili e comunque nelle aree scoperte delle abitazioni private, il regolamento di condominio può disporre limitazioni al diritto di cui sopra, all'interno delle fasce orarie 22.00-8.00 e 13.00-15.00

### **Art. 52- Lavoro notturno.**

1. Fermo restando quanto previsto da norme superiori in materia di livelli delle emissioni sonore e di superamento di tali livelli, senza specifica autorizzazione comunale, non possono esercitarsi, anche temporaneamente o saltuariamente, attività lavorative che siano fonti, anche potenziali, di inquinamento acustico tra le ore 22 e le ore 6.
2. L'autorizzazione ad esercitare attività lavorative tra le ore 22 e le ore 6 è subordinata a preventivo parere dei Servizi tecnici comunali e delle Aziende Sanitarie Locali ed è comprensiva di tutti gli atti di consenso che le norme superiori prescrivono a tutela dell'inquinamento acustico.
3. Quando, per la natura delle attività, o per le caratteristiche del luogo o dell'ambiente in cui è esercitata, sia ritenuto necessario dai Servizi Tecnici comunali o delle Aziende Sanitarie Locali, il divieto di esercitare può essere esteso con provvedimento del Sindaco, ad un arco di tempo più ampio di quello indicato nel comma 1.
4. I servizi pubblici che per segnalazioni o avvisi impieghino sirene acustiche, allarmi, sistemi sonori o strumenti simili, devono, compatibilmente con il rispetto delle norme sulla sicurezza e l'incolumità pubblica, contenere le emissioni in modo tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica o al riposo delle persone.

### **Art. 53 - Impianti di macchinari.**

1. E' vietato impiantare in fabbricati destinati a civile abitazione attività che comportino l'uso di macchine azionate da motore o attività di batti - lastra. Il divieto non vale per le attività

- che comportano esclusivamente le normali macchine per ufficio o attrezzature medico-sanitarie.
2. Chiunque voglia esercitare tali attività, dovrà presentare domanda, indicando le macchine da installarsi, il tipo, la potenza singola, la potenza complessiva e la descrizione dell'impianto, la rumorosità misurata in dB.
  3. La domanda dovrà essere corredata della documentazione richiesta dalla competente Azienda A.S.L. e si riterrà accolta qualora non venga comunicato provvedimento di diniego entro 60 giorni.
  4. Uguale procedimento dovrà essere seguito anche per ogni successiva modificazione che si volesse apportare agli impianti.
  5. La concessione dell'autorizzazione suddetta è rilasciata fatti salvi ed impregiudicati gli eventuali diritti di terzi e potrà essere revocata quanto:
    - a. si verificano incompatibilità con le norme generali stabilite dal presente regolamento;
    - b. non siano osservate le norme stesse e quelle particolari prescritte caso per caso;
    - c. siano state apportate abusivamente modificazioni nell'impianto, rispetto alla certificazione rilasciata dal costruttore o dall'installatore;
    - d. non vengano rispettate le prescrizioni ascritte nel titolo autorizzativo.
  6. Gli impianti non debbono recare danno o molestia a causa del rumore propagatosi nell'aria, nei muri o in qualsiasi modo, né a causa di vibrazioni, scuotimenti o ripercussioni di qualsiasi genere e dovranno essere montati su basamenti resi indipendenti dalle fondazioni e dai muri del fabbricato.
  7. Nel caso che ciò non sia effettuabile per particolari condizioni dei luoghi, l'impianto dovrà essere munito di un adeguato sistema antivibrante.
  8. Non si dovranno montare macchinari o alberi di rimando su mensole fissate ai muri a comune o a confine con altre proprietà o locali abitati da altri inquilini.
  9. Il propagarsi dei rumori nell'aria dovrà comunque essere evitato, tenendo conto dell'ubicazione rispetto al collocamento delle macchine, delle porte e finestre e della costruzione degli infissi e della copertura.
  10. Negli impianti di cui sopra potrà essere prescritto l'uso di speciali involucri isolanti, atti ad evitare il propagarsi nell'aria di vibrazioni moleste.
  11. In casi particolari potrà essere prescritto di rendere le finestre di tipo non apribile, provvedendo alla ventilazione degli ambienti con sistemi meccanici.

#### Art. 54 - Produzione di odori, gas, vapori nauseanti o inquinanti.

1. E' vietata la produzione e diffusione di odori, gas, vapori nocivi alla pubblica salute ovvero che risultino nauseabondi per la comunità.
2. E' vietata l'attività di verniciatura a spruzzo, carteggiatura e sabbatura all'aperto senza uso di impianti di captazione idonei a evitare dispersione di polveri, gas e vapori.
3. Oltre ai provvedimenti previsti dalle leggi penali e dalle norme speciali, il Sindaco potrà adottare tutti quei provvedimenti che la situazione contingente potrà richiedere, prescrivendo impianti di depurazione ed in caso recidiva ed inosservanza, disponendo la temporanea sospensione dell'attività.

#### Art. 55 - Carico, scarico e trasporto di merci che causano rumore.

1. Dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo, nelle vicinanze delle abitazioni le operazioni di carico e scarico merci, derrate, ecc., contenute in casse, bidoni, bottiglie, ecc., devono effettuarsi con la massima cautela in modo da non turbare la quiete pubblica.

2. Il trasporto di lasse, verghe o spranghe metalliche deve essere effettuato in modo da attutire quanto più possibile il rumore.

#### Art. 56 - Venditori e mestieri ambulanti.

1. Sono vietate dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 7.00 le grida di rivenditori di giornali o di altri banditori o strilloni che annunciano notizie giornaliere o altri comunicati.
2. I suonatori ambulanti anche regolarmente autorizzati non possono suonare nei pressi di scuole, chiese, ospedali, uffici pubblici o altri luoghi ove possano costituire disturbo per chi lavora, studia o sia ammalato.
3. Gli esercenti il mestiere di cantante, suonatore ambulante, saltimbanco, prestigiatore e simili muniti di autorizzazione di P.S. nei casi sia prevista debbono sottostare alle disposizioni che saranno loro impartite dagli agenti di Polizia Locale.
4. Ai venditori sia a posto fisso che ambulante che operano in siti autorizzati, è vietato reclamizzare la merce ad alta voce ed è comunque vietato l'uso di mezzi sonori o di altri sistemi arrecanti molestie.

#### Art. 57 - Spettacoli e trattenimenti.

1. I titolari delle licenze prescritte dalle leggi di pubblica sicurezza per l'esercizio della attività di pubblico spettacolo o di pubblico trattenimento, i titolari degli esercizi pubblici di somministrazione, i titolari delle licenze di esercizio per spettacoli o trattenimenti pubblici ed i titolari di sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti devono assicurare che i locali nei quali si svolge l'attività siano strutturati in modo tale da non consentire a suoni e rumori di essere uditi all'esterno tra le ore 22 e le ore 8.
2. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
3. Ai soggetti di cui al comma 1. è fatto obbligo di vigilare affinché, all'uscita dai locali, i frequentatori evitino comportamenti dai quali possa derivare pregiudizio alla quiete pubblica e privata, anche interessando le Autorità di Polizia.
4. Le licenze per lo svolgimento di spettacoli o trattenimenti in luoghi aperti devono indicare prescrizioni ed orari volti ad evitare pregiudizio alla quiete pubblica e privata con l'avvertenza di non arrecare disturbo alla quiete pubblica rispettando i limiti previsti dalla legge 447/95 e s.m.i., in materia di inquinamento acustico e con l'indicazione dell'orario di sospensione dell'attività, a discrezione dell'Amministrazione a seconda della zona ove queste devono essere svolte.
5. I limiti temporali di cui sopra potranno essere estesi, su richiesta dell'interessato, sino alle ore 07.00 per i giorni di 25, 26, 31 dicembre ed in particolari altre ricorrenze festive o di sagre e festività locali.
6. Le sale pubbliche per biliardi od altri giochi leciti non potranno sorgere nelle vicinanze di scuole, chiese, caserme, ospedali, luoghi di ricovero degli anziani.
7. Chiunque detenga, all'esterno dei locali di ritrovo, giochi quali biliardini, flipper, videogames e similari, ha l'onere di renderli inutilizzabili dopo le ore 24,00 e fino alle ore 08,00 del giorno successivo.

## Art. 58 - Circoli privati.

1. I responsabili dei circoli privati e i loro frequentatori, dove è autorizzata l'attività di somministrazione alimenti e bevande, oltre alle normative vigenti, devono osservare le prescrizioni contenute nel presente regolamento.
2. I responsabili dei circoli devono:
  - a collocare all'esterno dei locali, cartelli indicanti che l'accesso è riservato ai soci;
  - b vigilare sul rispetto delle norme che regolano le modalità di svolgimento dell'attività interna;
  - c segnalare alle forze dell'ordine violazioni di legge messe in atto dai frequentatori del circolo;
  - d annotare le generalità di coloro che richiedono di accedere senza iscrizione ai locali del circolo, al solo scopo di prendere visione delle attività svolte;
  - e osservare le prescrizioni di cui all'articolo 57, la cui valenza si estende altresì alla parte sanzionatoria.
3. Ai responsabili dei circoli non è consentito:
  - a permettere l'ingresso indiscriminato a chiunque si presenti all'ingresso dei locali di somministrazione, che non abbia la qualità di socio;
  - b somministrare alimenti o bevande a frequentatori del circolo non iscritti;
  - c consentire la partecipazione alle attività del circolo a frequentatori non iscritti;
  - d effettuare la pubblicità degli spettacoli o trattenimenti o dell'attività di somministrazione con qualunque mezzo, senza che venga specificato che l'ingresso è ammesso esclusivamente a coloro che risultano preventivamente associati al circolo;
  - e svolgere attività di somministrazione con caratteristiche imprenditoriali ed in modo prevalente rispetto alle attività associative.
4. Ai frequentatori dei circoli privati è fatto obbligo di:
  - a rispettare le norme che regolano l'attività del circolo;
  - b dichiarare le proprie generalità al responsabile del circolo, quando in qualità di non iscritti si manifesta la volontà accedere alle strutture, al solo scopo di prendere visione delle attività svolte;
  - c astenersi dal richiedere o accettare la somministrazione di alimenti e bevande e di partecipare attivamente alle attività del circolo, quando ci si trovano nella condizione di frequentatore senza iscrizione;
  - d frequentare il circolo quando si è oggetto di provvedimenti disciplinari che prevedono l'allontanamento.

## Art. 59 - Abitazioni private.

1. Nelle abitazioni private e nelle aree di pertinenza esterne ad esse, non è consentito far funzionare apparecchiature fonti di molestie e disturbi, fatte salve le eccezioni di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Le apparecchiature di esclusivo uso domestico che producono rumore o vibrazioni non possono farsi funzionare prima delle ore 7 e dopo le ore 22 nei giorni feriali e non prima delle 09,00 e dopo le 22,00 nei giorni festivi.
3. Gli apparecchi radiofonici e televisivi, nonché gli apparecchi di qualsiasi specie per la riproduzione della musica devono essere utilizzati contenendo sempre il volume delle emissioni sonore entro limiti tali da non recare in alcun modo molestie o disturbo ai vicini.
4. L'utilizzo in spazi aperti di macchine utensili o da giardinaggio che arrecano disturbo o molestia, non può avvenire dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 22,00 alle ore 8.00 nei



giorni feriali e dalle ore 13,00 alle ore 15,00 nei giorni festivi e dalle ore 22,00 alle ore 10.00 nei giorni festivi e prefestivi.

5. Il divieto di cui al comma 1. non si applica nella circostanza della esecuzione di lavori di ristrutturazione di locali, a qualunque scopo destinati, situati in fabbricati di civile abitazione, purché siano adottati tutti gli accorgimenti e tutte le cautele per contenere il disturbo e non siano comunque effettuati dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alle ore 8.00 nei giorni feriali. Nei giorni festivi non è consentita tale attività, fatta salva la speciale autorizzazione del Sindaco con relative prescrizioni. Analoghi accorgimenti, cautele e rispetto dei limiti di orario devono osservarsi nella ristrutturazione di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e di esercizi commerciali ed artigianali, nonché di uffici, ambulatori e simili, ubicati in fabbricati destinati a civile abitazione.

#### Art. 60 - Strumenti musicali.

1. Chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gli accorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini.
2. Non è comunque consentito l'uso di strumenti musicali dalle ore 13 alle ore 15 e dalle ore 22 alle ore 9.00, salvo la totale insonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

#### Art. 61 – Emissioni sonore prodotte da veicoli a motore.

1. Fermi restando i limiti previsti dall'art. 155 del D.Lgs. 285/1992 “Nuovo Codice della Strada” e s.m.i., nell'usare apparecchi radiofonici o di riproduzione sonora o comunque qualsiasi impianto di diffusione vocale o musicale a bordo di veicoli, l'emissione sonora da questi generata non deve propagarsi al di fuori dell'abitacolo dei medesimi.
2. Salvo quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli sui quali sia stato installato un dispositivo acustico antifurto devono tarare il medesimo affinché il segnale acustico non superi i limiti fissati dalle disposizioni vigenti in tema di inquinamento acustico. Il segnale non deve, comunque, superare la durata complessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente.
3. I dispositivi antifurto montati sui veicoli comportano in caso si verificano condizioni di anomalo funzionamento che creano disagio alla collettività, anche la sanzione accessoria della rimozione del mezzo. Esso viene trainato e depositato in luogo di custodia idoneo per consentire la disattivazione dell'impianto. Le spese sostenute dall'Amministrazione sono a carico del trasgressore.

#### Art. 62 - Dispositivi acustici antifurto in proprietà privata.

1. La disposizione dell'art. 61 comma 2. vale anche per i dispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, salvo che per la durata del segnale che non può, in alcun caso, superare i quindici minuti primi.
2. Chiunque utilizza dispositivi antifurti in edifici o locali diversi dalla privata dimora, è tenuto ad esporre un cartello visibile dall'esterno contenente i dati e il recapito telefonico utili per rintracciare un responsabile in grado di disattivare il sistema d'allarme.

### Art. 63 – Uso di “cannoncini spaventapasseri o antigrandine”.

1. E' vietato l'uso di “cannoncini” spaventapasseri per l'allontanamento dei volatili se posti a distanza inferiore a 200 metri dalle abitazioni.
2. E' inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 21,00 alle ore 07,00 del giorno successivo e l'intervallo di tempo fra le emissioni sonore non deve essere inferiore a 10 minuti.

### Art. 64 – Utilizzo e vendita di prodotti pirotecnici.

1. E' tassativamente vietato far esplodere botti o petardi di qualsiasi tipo:
  - a. In tutti i luoghi coperti o scoperti, pubblici o privati in cui si svolgono manifestazioni pubbliche o aperte al pubblico, di qualsiasi tipo; gli organizzatori responsabili delle iniziative dovranno assicurare assidua sorveglianza, al fine di evitare il verificarsi di tali episodi, avvertendo se del caso le forze dell'ordine.
  - b. In tutte le vie, piazze ed aree pubbliche ove transitano o siano presenti persone.
2. La vendita negli esercizi commerciali abilitati è consentita nel rigoroso rispetto dei limiti stabiliti dalla legge, con particolare riguardo alle norme poste a tutela dei minori. In caso di accertata inosservanza, valutata la gravità dell'infrazione, il Comune potrà disporre in aggiunta alle altre sanzioni l'eventuale sequestro della merce irregolarmente venduta e il divieto di prosecuzione della vendita.
3. E' vietato il commercio in forma itinerante di artifici pirotecnici.
4. Per quanto concerne i posteggi nelle aree mercatali, la vendita è subordinata all'installazione presso ogni posteggio di un estintore facilmente accessibile.

### Art. 65 - Negozi per la vendita di apparati radio, televisori e simili.

1. Nei negozi per la vendita di apparecchi radio, televisori e simili, tali apparecchi potranno essere fatti funzionare all'interno nei seguenti orari:
  - a. dalle ore 08,00 alle ore 13,00;
  - b. dalle ore 16,00 alle ore 20,00;
2. Il suono degli apparecchi dovrà, essere sempre tale da non recare disturbo al vicinato.

## TITOLO V - MANTENIMENTO, PROTEZIONE E TUTELA DEGLI ANIMALI

### Art. 66 – Attività e comportamenti vietati.

1. Per il benessere, la protezione e la tutela degli animali, l'Amministrazione Comunale si adopera a diffondere i diritti riconosciuti dalle leggi vigenti, denunciando e perseguendo ogni forma di maltrattamento e crudeltà verso gli stessi.
2. Per perseguire tali scopi è espressamente vietato:
  - a. Tenere animali in spazi angusti in condizioni di scarsa od eccessiva luminosità.
  - b. Tenere animali all'esterno sprovvisti di un idoneo riparo. In particolare in caso di cani, la cuccia dovrà essere adeguata alle dimensioni dell'animale, con tetto impermeabilizzato, chiusa su tre lati e disposta in modo da essere al riparo da intemperie umidità e condizioni nocive per la salute dell'animale.
  - c. Detenere animali in condizioni igienico – sanitarie carenti.

- d. Detenere animali in condizioni di isolamento tali da impedire il controllo quotidiano del loro stato di benessere.
- e. Detenere animali in rimesse, cantine, scantinati o segregarli in contenitori o scatole;
- f. Addestrare animali appartenenti a specie selvatiche senza le autorizzazioni previste dalle norme vigenti.
- g. Aizzare animali in modo da arrecare pericolo o danno a cose, animali o persone.
- h. Utilizzare animali in spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche e private che comportino maltrattamenti e sevizie. Sono vietate ogni forma di lotta e combattimenti fra animali in qualunque forma organizzati.
- i. Offrire animali di qualsiasi specie quale premio di vincite in gare e giochi di qualsivoglia natura o quale omaggio a scopo pubblicitario.
- j. Detenere, vendere, esporre o colorare animali in modo artificiale.
- k. Foraggiare gli animali in luoghi pubblici o aperti al pubblico ad eccezione per le zone destinate a fiere per gli animali e nei luoghi di ritrovo delle colonie feline con l'obbligo di ripristinare le condizioni igieniche prima di allontanarsi da essi.
- l. Il transito di armenti o greggi senza averne preventivamente comunicato alla Polizia Locale, almeno 5 giorni prima, il passaggio e l'itinerario.
- m. Lasciare vagare nel centro abitato animali da cortile.
- n. Trasportare animali chiusi in bagagliai di veicoli a tre volumi senza collegamento d'aria con l'abitacolo. E' altresì vietato detenere animali in veicoli chiusi, privi di custodia, anche se per brevi periodi.
- o. Trasportare animali chiusi in gabbie, trasportini ecc., non idonei per consentire ventilazione sufficiente, stazione eretta e possibilità di sdraiarsi e rigirarsi.
- p. Catturare, uccidere, disturbare e allontanare specie aviarie ivi compreso distruggere i nidi durante il periodo di nidificazione, riproduzione e svezzamento.
- q. Condurre o far correre animali legati al guinzaglio o liberi al seguito di mezzi di locomozione. E' consentito limitatamente alle biciclette e nelle aree verdi a condizione di non sottoporre l'animale a sforzi e affaticamento eccessivo.
- r. Catturare animali randagi e/o vaganti se non per scopi protezionistici.
- s. Ogni forma di mutilazione per motivi estetici.
- t. Strappare o manomettere cartelli della Pubblica Amministrazione contenenti prescrizioni sugli animali.
- u. La vendita di animali a minori di anni 18.
- v. La vendita di gabbie-trappola su tutto il territorio comunale tranne a coloro che esercitano attività che li autorizza all'uso.
- w. La vendita e l'uso di collari elettrici o dispositivi che creano sofferenze.
- x. Utilizzare nella pratica di accattonaggio animali o cuccioli in stato di incuria o sofferenza. I cuccioli gli animali di cui sopra verranno sequestrati a cura degli organi di vigilanza e ricoverati presso strutture idonee.
- y. E' vietato l'abbandono di qualsiasi tipo di animali.

### Art. 67 - Animali molesti.

1. In abitazioni private, stabilimenti, negozi, magazzini, cortili e giardini è vietata la detenzione di animali che disturbino, specialmente durante la notte, la pubblica quiete.
2. Gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, oltre a contestare la violazione della disposizione del comma 1. al proprietario o al detentore, diffidano formalmente il medesimo a porre l'animale in condizione di non più disturbare la quiete pubblica e privata.
3. Ove la diffida non venga rispettata, l'animale viene posto sotto custodia a cura del Servizio Veterinario.

## Art. 68 - Mantenimento dei cani.

1. In base alla normativa vigente è fatto obbligo ai proprietari dei cani di far tatuare gli stessi secondo le vigenti disposizioni in materia.
2. I cani dovranno essere condotti in luogo pubblico o aperto al pubblico, secondo le norme ministeriali dettate dall'Ordinanza 27 agosto 2004, o norme successive.
3. Nelle aree esterne al centro urbano, purché non affollate, per le strade di campagna, nelle aree verdi pubbliche non adibite a parchi e giardini pubblici, tranne che sia diversamente segnalato, i cani possono essere lasciati liberi, purché sotto il costante controllo del proprietario o dell'accompagnatore. Dei danni che i cani eventualmente provochino al patrimonio verde pubblico rispondono i proprietari.
4. E' vietato consentire ai cani di immettersi nelle proprietà private, anche se non recintate e lasciare vagare gli stessi nel centro abitato senza sorveglianza diretta.
5. Nei luoghi e nei locali privati aperti, o ai quali non sia impedito l'accesso di terzi, la presenza di un cane deve essere segnalata all'esterno ed i cani possono essere tenuti senza museruola ove in tal modo, per le dimensioni del luogo, sia garantita la sicurezza dei terzi, e custoditi in modo da non recare danno alle persone.
6. Le recinzioni delle proprietà private, confinante con strade pubbliche o altre proprietà private devono essere costituite in modo idoneo da evitare che l'animale possa entrare in contatto con cose o persone della proprietà altrui.
7. E' vietato introdurre cani, ancorché condotti al guinzaglio, eccezione fatta per quelli che accompagnano persone disabili, nelle aree, opportunamente delimitate e segnalate, destinate ai giochi.
8. I proprietari o detentori dei cani hanno l'obbligo di raccogliere le deiezioni solide prodotte dagli stessi sul suolo pubblico o di uso pubblico, in modo da preservare l'igiene e il decoro del luogo.
9. I proprietari o detentori dei cani che si trovano sul suolo pubblico o di uso pubblico, devono essere muniti di sacchetti di plastica, con o senza paletta, per una igienica raccolta o rimozione delle deiezioni solide prodotte dagli animali. Non saranno ritenuti idonei i fazzoletti di carta. Tale obbligo non opera rispetto a non vedenti, diversamente abili e persone con gravi difficoltà motorie.

## Art. 69 – Accesso negli esercizi, uffici e mezzi pubblici.

1. Il trasporto di animali su mezzi di servizio pubblico è disciplinato da apposito regolamento adottato dall'azienda che esercita il servizio.
2. Nei locali aperti al pubblico e nei pubblici uffici, i cani accompagnati dal proprietario o dal detentore hanno libero accesso salvo diversa indicazione comunicata dal Responsabile della struttura tramite affissione di apposito cartello esposto in modo visibile all'ingresso. I cani guida al servizio di persone non vedenti sono esentati dai divieti.

## Art. 70 – Ritrovamento e gestione di cani vaganti.

1. I cani vaganti sono catturati a cura dell'Amministrazione Comunale e condotti presso struttura convenzionata. Sono restituiti al proprietario dietro il pagamento delle spese di cattura, mantenimento e cura.

2. Il cittadino che ritrovi un cane vagante sul territorio comunale deve avvisare prontamente il Comando di Polizia Locale che provvederà per il suo recupero.
3. I cani di accertata proprietà che non vengono riscattati dal proprietario entro 15 giorni a far data dal ricevimento della notifica saranno considerati liberi a tutti gli effetti e potranno essere dati in affidamento.
4. I cani non dotati di mezzi distintivi idonei a riconoscerne la proprietà, previo espletamento dei controlli sanitari saranno dati a chi ne fa richiesta previa registrazione dei dati del proprietario con iscrizione all'anagrafe canina.

#### Art. 71 - Animali liberi.

1. Il Sindaco con propria ordinanza può disporre misure di cattura e monitoraggio sanitario ovvero di trasferimento di colonie o di controllo numerico mediante sterilizzazione degli animali liberi presenti sul territorio cittadino.

#### Art. 72 – Fauna selvatica e esotica.

1. La fauna selvatica è patrimonio indisponibile dello Stato.
2. E' vietato a chiunque di molestare, catturare, detenere o commerciare le specie della fauna autoctona, fatte salve le norme che regolano l'esercizio della caccia, della pesca e le norme sanitarie.
3. E' vietato immettere senza autorizzazioni, esemplari di fauna selvatica detenuti a qualunque titolo.
4. La detenzione privata, il commercio e l'allevamento di animali esotici sono soggetti ad autorizzazione rilasciata ai sensi delle leggi vigenti.
5. Chi detiene specie selvatiche consentite, deve curarne la tenuta e il trasporto in modo da evitare situazioni di pericolo o raccapriccio per terzi.
6. Negli edifici o nelle aree pubbliche o private dove si possono verificare nidificazioni, stabulazioni di colombe tali da creare condizioni di rapida proliferazione o compromissione delle condizioni igieniche, i proprietari devono intervenire per la pulizia e adottare interventi meccanici o strutturali (reti di protezione, dissuasori, repellenti ecc.) in modo da impedire gli incomodi senza causare maltrattamento sugli animali.

#### Art. 73 – Allevamenti di animali.

1. E' consentito allevare animali da cortile per autoconsumo nel centro abitato così come definito dalla relativa Delibera di Giunta Comunale, quali polli, anatre, oche, faraone, conigli o simili in numero inferiore a dieci unità complessive, sempre che:
  - a. gli animali siano tenuti chiusi in serraglio;
  - b. sia mantenuto costantemente pulito il fondo del serraglio, sia evitato il propagarsi di odore di stallatico, e siano asportate frequentemente le deiezioni;
  - c. siano adottate le misure idonee quali circolazione di aria, luce, spazio necessario, atte a garantire la buona salute degli animali;
  - d. nel caso di pollai popolati da più galli, da oche, da faraone o da anatre siano presi i dovuti accorgimenti affinché siano evitati disturbi acustici dovuti al canto dei volatili stessi;
  - e. siano adottati gli accorgimenti necessari per evitare il proliferare di topi o altri animali incomodi per la salute dell'uomo;

- f. sia mantenuta una distanza del serraglio di almeno cinque metri dal confine con le altrui proprietà.
2. Le stalle, eccezionalmente permesse nell'abitato, devono essere costantemente pulite ed il letame deve essere giornalmente trasportato, evitando spandimento per le strade, nelle apposite concimaie in aperta campagna costruite a regola d'arte.
3. E' vietato tenere porcilaie, nel centro abitato, così come stabilito dalla relativa Delibera di Giunta Comunale.
4. L'apicoltura non è consentita nel centro abitato.

## **TITOLO VI - NORME PARTICOLARI PER GLI ESERCIZI PUBBLICI E PER L'AMMINISTRAZIONE DEGLI STABILI**

### **Art. 74 - Servizi igienici.**

1. Gli esercizi pubblici di somministrazione e tutti i locali di pubblico ritrovo debbono essere dotati di servizi igienici funzionanti, realizzati per qualità e dimensione in conformità alle norme stabilite dal Regolamento d'igiene e alle vigenti leggi sanitarie.
2. I servizi igienici dovranno tenersi a disposizione degli avventori e di quanti ne facciano richiesta e comunque a titolo gratuito.
3. In difetto di quanto al comma 1, è facoltà del Sindaco disporre la chiusura temporanea dell'esercizio.

### **Art. 75 - Amministrazione degli stabili, edilizia residenziale pubblica.**

1. Nell'atrio degli stabili deve essere affisso il nominativo, il recapito, il numero telefonico dell'Amministratore e copia del Regolamento condominiale.
2. In difetto l'Amministratore dello stabile sarà ritenuto quale trasgressore ovvero responsabile in solido.
3. La Polizia Locale effettua i controlli richiesti dagli uffici competenti o d'iniziativa, per verificare il corretto uso e la titolarità degli occupanti gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, intimando l'allontanamento ad eventuali abusivi eseguendo i provvedimenti di decadenza o sgombero secondo le direttive dell'Autorità competente.
4. Gli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica, devono consentire l'accesso alla Polizia Locale per i controlli di cui sopra, la quale deve agire mettendo in essere ogni iniziativa utile al rispetto della privata dimora e delle relazioni sociali dei suoi occupanti.
5. Gli assegnatari di abitazioni di edilizia residenziale pubblica, devono rispettare i divieti previsti nel vigente Regolamento di assegnazione delle abitazioni che ne disciplina l'utilizzo. La Polizia Locale in virtù delle facoltà concesse dalla Legge 513/1977 art. 23, può accedere alle parti comuni in qualsiasi momento e verificare il rispetto delle regole.

## **TITOLO VII - DISPOSIZIONI PER MESTIERI GIROVAGHI ED AMBULANTI**

### **Art. 76 - Mestieri girovagi.**

1. Chi esercita un mestiere girovago deve essere in possesso, delle autorizzazioni e dei titoli previsti dalle vigenti normative.
2. Nessuno potrà esercitare, sia abitualmente che occasionalmente mestieri girovagi nel territorio del Comune, anche se già munito di quanto indicato al comma 1, se prima non ha ottenuto la licenza dell'Autorità comunale. Qualora il mestiere girovago sia esente dal rilascio di titoli abilitativi di titolarità dell'Amministrazione comunale, comunque dovrà essere data notizia tramite comunicazione scritta presentata al Comando Polizia Locale prima dell'inizio dell'attività.
3. Qualora trattasi di mestieri girovagi per i quali non è prevista licenza alcuna, andrà comunque data comunicazione al Comando di Polizia Locale dei tempi e delle modalità e del soggetto responsabile del mestiere stesso.
4. L'esercizio dei mestieri girovagi, quando non comporta l'utilizzazione di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dei mestieri stessi, non è soggetto alle disposizioni in materia di occupazione di aree e spazi pubblici.
5. L'esercizio dei mestieri girovagi di suonatore, cantante e simili è consentito nelle aree pedonali non comprese in zone soggette a salvaguardia, quando le esibizioni siano di breve durata ed avvengano senza recare intralcio o fastidio alla circolazione pedonale. Analogamente, per i giorni di mercato è consentito l'esercizio nell'area di mercato esterna ai posteggi impiegati per l'attività di commercio ed a condizione che non venga intralciata la circolazione pedonale, o arrecati disturbi tramite emissioni sonore o comportamenti riprovevoli.
6. A chiunque eserciti mestieri girovagi è vietato di importunare i passanti con l'offerta di merci o di servizi e di importunare l'attenzione con grida, schiamazzi, o qualsiasi altro comportamento che possa considerarsi riprovevole, anche tramite la vestizione di abiti lerci o totalmente indecorosi o tramite l'uso di linguaggio scurrile.

### **Art. 77 – Lavavetri, posteggiatori e guardiamacchine.**

1. L'attività di lavavetri è considerata mestiere girovago ed è assoggettata ad autorizzazione.
2. In ogni caso al fine di prevenire degrado ed evitare pericoli ed intralcio alla circolazione di veicoli e persone è vietato:
  - a. Stazionare nella parte di carreggiata destinata alla circolazione dei veicoli;
  - b. impedire la libera circolazione dei veicoli;
3. E' vietato l'esercizio del mestiere di posteggiatore e guardiamacchine su suolo pubblico con e senza custodia di veicoli, senza concessione dell'ente proprietario della strada.
4. Per l'esercizio abusivo delle attività di lavavetri, posteggiatore e guardiamacchine, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'art. 20 della Legge 689/1981, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata Legge.

## Art. 78 – Operatori del proprio ingegno.

1. Gli operatori del proprio ingegno sono autorizzati alla vendita di oggetti realizzati personalmente, quali:
  - a. disegni, quadri, pitture, ritratti, caricature e simili;
  - b. monili, maschere, fiori, giocattoli, soprammobili, chincaglierie e accessori vari;
  - c. scritti di propria produzione, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
2. Per l'esercizio di tali attività sul via rilasciata concessione di occupazione suolo pubblico mentre non è richiesta autorizzazione commerciale.
3. Non è considerato operatore del proprio ingegno, chi vende opere di tipo seriale o chi specula sull'altrui credulità come indovini, cartomanti giochi di sortilegio esorcismi e simili.
4. Per l'esercizio abusivo delle attività indicate al comma 3 del presente articolo, oltre all'applicazione della sanzione pecuniaria consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'art. 20 della Legge 689/1981, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata Legge.

## Art. 79 – Giochi di abilità.

1. Fatte salve le maggiori sanzioni previste del Codice Penale, in luogo pubblico o aperto al pubblico o di pubblico uso, è vietato intrattenere i passanti con giochi di abilità che prevedono come premio per l'esecuzione il denaro.
2. All'applicazione della sanzione pecuniaria consegue la sanzione accessoria della confisca amministrativa del denaro provento della violazione e di eventuali attrezzature impiegate nell'attività, ai sensi dell'art. 20 della Legge 689/1981, previo sequestro cautelare ai sensi dell'art. 13 della citata Legge.

## Art. 80 – Attività economiche occasionali non professionali.

1. Nell'ambito di manifestazioni e di mercatini periodici tematici regolarmente istituiti, è consentita la vendita e scambio da parte degli operatori occasionali non professionali di oggetti ed effetti usati, di modesto valore secondo i criteri e le definizioni che sono stabilite da apposito provvedimento.

## Art. 81 – Attività artistiche di strada.

1. Gli artisti di strada sono coloro che svolgono la loro attività in spazi aperti al pubblico tramite espressioni artistiche di carattere musicale, teatrale, figurativo ed espressivo nel senso più ampio e libero. Sono considerati artisti di strada a scopo di esibizione i giocolieri, mimi, danzatori, burattinai, saltimbanchi, skater, cantanti, suonatori, ritrattisti, writer, body artist o similari.
2. L'esercizio dell'attività artistica di strada non è soggetta alle disposizioni sull'occupazione di aree e spazi pubblici se esercitata senza impiego di attrezzature diverse dagli strumenti tipici dell'attività stessa.
3. Le esibizioni devono svolgersi nel rispetto delle norme vigenti in materia di inquinamento acustico e del Codice della strada.



## Art. 82 - Baracche per pubblici spettacoli.

1. Senza autorizzazione del Sindaco, non si potranno collocare baracche, chioschi, soppalchi, pedane per pubblici spettacoli, divertimenti popolari o per qualsiasi altro scopo, né collocare roulotte per l'abitazione dei mestieranti.
2. Le roulotte da adibire ad abitazione degli esercenti pubblici spettacoli, potranno essere installate esclusivamente in funzione dell'esercizio dello spettacolo stesso.
3. Le baracche, gli spazi annessi ed ogni altra simile costruzione permessa temporaneamente, dovranno essere, a cura dei concessionari, mantenute pulite ed in perfette condizioni igieniche, secondo le prescrizioni generali e quelle che potranno volta per volta essere stabilite dall'Amministrazione comunale.
4. Il suolo pubblico dovrà inoltre, essere tenuto pulito e liberato da ogni ingombro per un raggio di mt.3,00 intorno allo spazio occupato.
5. Ai concessionari è vietato:
  - a. attirare il pubblico con richiami molesti;
  - b. utilizzare linguaggio scurrile durante lo spettacolo;
  - c. tenere aperte le baracche oltre gli orari stabiliti dai regolamenti locali o fissati nell'autorizzazione.

## Art. 83 - Durata e revoca della licenza comunale per mestieri ambulanti.

1. Le licenze per mestieri ambulanti, salvo sia diversamente stabilito da normative speciali, sono annuali o temporanee e la loro durata deve risultare dall'atto di concessione.
2. Di regola, quando non sia altrimenti limitato per coloro che esercitano abitualmente il mestiere nel territorio del Comune, la durata sarà di un anno e potrà essere riconfermata.
3. Il Sindaco potrà revocare la licenza a coloro che contravvengano reiteratamente alle disposizioni di legge o regolamento ovvero non mantengano un contegno corretto nell'esercizio del mestiere e non osservino le diverse condizioni alle quali l'esercizio fu subordinato ovvero non paghino i diritti.
4. La revoca avviene di diritto quando il titolare abbia ceduto ad altri la licenza oppure non abbia usufruito personalmente della stessa, salvo che ciò derivi da motivi temporanei di salute, fatti constatare mediante certificato medico da esibire al Comando di Polizia Locale.
5. I titoli autorizzativi dovranno sempre accompagnare l'attività ed essere esibiti a richiesta degli organi di vigilanza e di P.S.

## **TITOLO VIII - MANIFESTAZIONI E CORTEI**

### Art. 84 - Cortei funebri.

1. I cortei funebri potranno essere svolti a piedi dalla Chiesa Parrocchiale sino al Cimitero Comunale percorrendo l'itinerario più breve e, su richiesta delle parti interessate, dall'abitazione alla chiesa con il parere favorevole della Polizia Locale. È fatta deroga del rispetto delle norme del Codice della Strada solo ed esclusivamente sotto la scorta del personale della Polizia Locale e di personale ausiliario autorizzato, rispettando le eventuali particolari disposizioni del Sindaco.

2. Lo svolgimento di cortei funebri deve essere comunicato da parte dell'azienda incaricata del servizio funerario al Comando di Polizia Locale non appena assunto l'incarico e comunque non oltre le ore 18.00 del giorno precedente al corteo.

#### Art. 85 - Processioni e manifestazioni religiose.

1. Le processioni o altre manifestazioni religiose che prevedono cortei di persone o veicoli, dovranno seguire gli itinerari preventivamente concordati con il Comando di Polizia Locale e, di massima, non in contrasto con la segnaletica stradale.
2. Le processioni o altre manifestazioni religiose andranno comunicate al Comando di Polizia Locale con almeno cinque giorni lavorativi di anticipo rispetto alla data dell'evento.
3. Gli organizzatori saranno ritenuti responsabili delle eventuali violazioni accertate.

### **TITOLO IX - DEPOSITO DEGLI OGGETTI SMARRITI E RINVENUTI**

#### Art. 86 – Custodia e destinazione.

1. Le norme del presente Regolamento non sono applicabili a veicoli a motore, armi, munizioni, esplosivi e oggetti palesemente abbandonati aventi valore di mero rottame.
2. Il Comandante della Polizia Locale è depositario degli oggetti smarriti e rinvenuti che vengono depositati nel Comando stesso in attesa che si rintracci il legittimo proprietario. Al momento del ricevimento, tali oggetti dovranno essere corredati da apposito verbale redatto a cura di operatori di Polizia Locale, nel quale saranno chiaramente indicate:
  - a. le generalità della persona che ha rinvenuto gli oggetti;
  - b. la descrizione degli oggetti stessi;
  - c. le circostanze di tempo e di luogo del rinvenimento.
3. Copia del verbale di consegna degli oggetti rinvenuti sarà data al ritrovatore.
4. Gli oggetti così consegnati al Comando saranno registrati in apposito registro di carico e scarico. In caso di rinvenimento del proprietario, ovvero, trascorso il periodo previsto dalla legge, senza che il proprietario sia stato rintracciato, la consegna degli oggetti di cui trattasi, al proprietario o al rinvenitore, sarà oggetto di apposito verbale di riconsegna.
5. Prima di effettuare tale consegna, il Comandante dovrà curare che l'Amministrazione comunale sia rimborsata di tutte le spese che avesse sostenuto per la buona conservazione degli oggetti rinvenuti come previsto dall'art. 929 ultimo comma del Codice Civile.
6. Per le cose rinvenute o smarrite è fatto riferimento agli artt. 927 e seguenti del Codice Civile.
7. Gli oggetti la cui proprietà è immediatamente identificabile, verranno solo registrati nell'apposito registro di carico e scarico ed il ritrovatore apporrà la propria firma sul medesimo. Non verrà redatto verbale di rinvenimento, ma solo verbale di riconsegna al proprietario.
8. I beni deperibili o che possono arrecare problemi di igiene, di proprietà ignota, possono essere distrutti entro il termine di 48 ore annotandolo sul registro.
9. Gli incaricati della Polizia Locale sono autorizzati ad aprire i contenitori chiusi rinvenuti per ispezionarne il contenuto e catalogarlo.
10. Ai sensi dell'art. 928 del Codice Civile, il Responsabile del procedimento, effettua pubblicità del ritrovamento secondo le norme vigenti.

11. Ai sensi dell'art. 930 del codice Civile, il proprietario è tenuto a corrispondere il premio previsto al ritrovatore. Tale disposizione non si applica ai pubblici ufficiali e incaricati di pubblico servizio nell'esercizio della loro attività.
12. Il ritrovatore trascorso un anno senza che il legittimo proprietario ne abbia reclamato il possesso, diventa a sua volta proprietario fatta salva la corresponsione delle spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione.
13. L'Amministrazione comunale, trascorso il termine previsto dall'art. 929 del Codice Civile, senza che il legittimo proprietario ne abbia reclamato il possesso, diventa proprietaria del bene ritrovato e può:
  - a. alienare il bene se economicamente conveniente;
  - b. destinarlo ad uffici o servizi qualora sia di utilità;
  - c. cederlo gratuitamente ad enti di beneficenza, enti pubblici, associazioni senza fini di lucro;
  - d. essere eliminato qualora non utilizzabile.

## **TITOLO X – MEDIAZIONE SOCIALE, EDUCAZIONE ALLA LEGALITA' E ASSISTENZA ALLE PERSONE**

### **Art. 87 – Mediazione sociale ed educazione alla legalità**

1. Il Comune favorisce la mediazione sociale intesa come integrazione tra le persone, convivenza civile e bonaria risoluzione dei conflitti, ponendo a disposizione il personale appartenente alla Polizia Locale.
2. L'attività di mediazione sociale è svolta in quei conflitti che non vedano concretizzarsi la commissione di un reato o che siano già stati oggetto di querela fra le parti.
3. Gli addetti al servizio, possono convocare le parti e cercare di ricomporre la situazione di disagio, verbalizzando le conclusioni dell'incontro.
4. Nel caso in cui la mediazione si risolva con esito positivo, le parti che si impegnano a cessare le condizioni che hanno generato il conflitto, possono essere esentate dal pagamento di sanzioni amministrative già contestate connesse direttamente al conflitto.
5. Tra i medesimi soggetti, per le medesime questioni, non può essere effettuato più di un intervento di mediazione.
6. Qualora le parti non ottemperino agli impegni presi, saranno soggette alla sanzione amministrativa di cui avevano ottenuto la sospensione condizionata, come indicato al comma 4.
7. La Polizia Locale collabora con gli istituti scolastici e le famiglie per l'educazione alla legalità anche informando dei principi contenuti nel presente regolamento.

### **Art. 88 – Accompagnamento di persone in difficoltà e minori.**

1. In casi di emergenze e urgenza sociale che vedano coinvolte persone indigenti, sole, incapaci, anziane o minorenni o comunque soggetti in evidente difficoltà, il personale della Polizia Locale si attiva per garantire i diritti dei soggetti in difficoltà coinvolgendo i servizi interessati.
2. La Polizia Locale, in caso di interventi effettuati sulla base del comma precedente del presente regolamento, si attiva per garantire idonea sistemazione ai soggetti in difficoltà.
3. La Polizia Locale garantisce in ogni caso ogni forma di assistenza ai minori e si adopera per darli in custodia anche fuori dal territorio comunale, ai genitori o agli esercenti la patria potestà, qualora questi fossero impossibilitati ad intervenire tempestivamente.

4. I minori moralmente e materialmente abbandonati che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 403 del Codice Civile, vanno ricoverati presso centri di accoglienza. In tutti i casi di cui sopra, la Polizia Locale si farà carico di fare la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei Minori.

#### **Art. 89 – Trattamenti Sanitari Obbligatori e Accertamenti Sanitari Obbligatori.**

1. In occasione di Trattamenti Sanitari Obbligatori (TSO) e Accertamenti Sanitari Obbligatori (ASO), ai sensi della legge statale gli operatori sanitari svolgono gli adempimenti inerenti il proprio ruolo istituzionale.
2. Gli operatori sanitari intervengono sul posto e attuano il provvedimento di TSO e ASO ponendo in essere iniziative rivolte ad assicurare il consenso e la partecipazione da parte di chi vi è obbligato nel rispetto della dignità della persona e dei suoi diritti.
3. Il personale della Polizia Locale, durante le operazioni di cui al presente articolo, tutela l'incolumità delle persone e l'integrità dei beni pubblici e privati, concorre alle iniziative volte ad assicurare il consenso ed interviene nei confronti del soggetto da sottoporre al provvedimento solo qualora questi metta in atto un comportamento di resistenza attiva o passiva ovvero sia causa di pericolo o danno per se stesso, per altri o per le cose, o sia necessario accedere con la forza dentro locali chiusi o dimore, garantendo la piena attuazione del provvedimento stesso.
4. Il personale della Polizia Locale per garantire l'attuazione del provvedimento stesso, è autorizzato a salire a bordo di mezzi di assistenza sanitaria e ad utilizzare mezzi di servizio per l'accompagnamento della persona obbligata, purché a bordo sia presente anche personale sanitario.
5. Il personale della Polizia Locale, nello svolgimento delle operazioni di cui al comma 3, può operare anche fuori dal territorio comunale, anche con l'arma in dotazione, per il fine di portare a termine le operazioni di ricovero della persona da trattare.

### **TITOLO XI – REGIME SANZIONATORIO E RIMESSA IN PRISTINO**

#### **Art. 90 - Accertamento delle violazioni.**

1. L'accertamento delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento spetta agli organi di polizia ed, in particolare, al Comando di Polizia Locale.
2. Il Sindaco con propria ordinanza, può attribuire a dipendenti comunali diversi dagli appartenenti al Corpo di Polizia Locale, le funzioni di accertamento delle violazioni al presente regolamento.
3. Gli atti di accertamento e il relativo rapporto al Comando delle violazioni alle norme contenute nel presente regolamento spettano altresì agli Ausiliari di Vigilanza nominati dalla Città di Orbassano.
4. E' altresì riconosciuta la facoltà di effettuare la constatazione delle violazioni alle guardie venatorie ed ecologiche volontarie facenti parte degli organismi regolarmente riconosciuti.

#### **Art. 91 - Atti di accertamento.**

1. L'attività di accertamento da parte degli organi di polizia e dagli ausiliari di vigilanza, effettuata ai termini dell'art.13 della legge 24/11/1981 n.689, dovrà essere debitamente

verbalizzata dando atto, in ogni singola circostanza, delle eventuali dichiarazioni dei trasgressori.

2. Le violazioni andranno, ove possibile, contestate immediatamente con redazione di regolare processo verbale.
3. Laddove ciò non sia possibile, si procederà a notificazione ai trasgressori e ad eventuali coobbligati, nel termine di 90 giorni, ai sensi dell'art.14 c. 2° della citata legge 689/81.
4. Nel caso di contestazione della violazione da parte degli organi ausiliari di vigilanza volontari, questi redigeranno verbale di accertata violazione da trasmettersi, nel termine massimo di 30 giorni al Comando di Polizia Locale che provvederà alla redazione e contestazione ai responsabili di regolare verbale di accertata violazione ed alla successiva notifica agli interessati.

#### Art. 92 - Sanzioni accessorie.

1. Oltre alle sanzioni pecuniarie previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, nei casi non normati dal D.lgs 13/07/1994 n. 480 o da altra norma statale o regionale, potrà essere inflitta la sospensione della concessione o autorizzazione per:
  - a. recidiva nell'inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica;
  - b. mancata esecuzione delle opere di rimozione, riparazione o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale;
  - c. morosità nel pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza dalla concessione.
2. La sospensione può avere durata massimo di 30 giorni e si interromperà di diritto quando il trasgressore abbia adempiuto gli obblighi.
3. Qualora il comportamento difforme alle norme del presente Regolamento abbia creato alterazione dello stato iniziale dei luoghi, ne è sempre previsto il ripristino allo stato originario a cura del trasgressore o di chi ne sia tenuto.
4. Qualora il comportamento difforme alle norme del presente Regolamento abbia causato un danno al patrimonio comunale è sempre previsto il risarcimento del danno a cura del responsabile o di chi ne sia tenuto.
5. E' sempre prevista che l'attività esercitata o il comportamento svolto in difetto alle norme previste dalla legge e dal presente regolamento venga conformata. In caso di impossibilità andrà comunque sospesa.
6. Il verbalizzante, nel sommario processo verbale intima l'immediata sospensione dei comportamenti difformi alle norme del presente Regolamento, indicando altresì, quando ciò si renda necessario e/o sia previsto dalla norma stessa, la sanzione accessoria prevista ed il tempo entro il quale dovrà avvenire il ripristino delle cose e/o dei luoghi, qualora esso sia immediatamente determinabile. In caso diverso il tempo di esecuzione della sanzione accessoria verrà ordinato dal Comando di Polizia Locale.
7. In caso di inadempienza alle operazioni di ripristino, provvede in sostituzione l'Amministrazione comunale, con successiva rivalsa delle spese sui soggetti interessati mediante emissione di ingiunzione di pagamento.
8. Gli organi di polizia preposti all'accertamento delle violazioni possono altresì procedere al sequestro amministrativo cautelare nei limiti di cui all'art.13 della legge 689/81, quando le cose possano formare oggetto di confisca.

### Art. 93 – Disciplina sanzionatoria.

1. Le violazioni al presente Regolamento sono assoggettate alla sanzione amministrativa pecuniaria nell'ambito del minimo e massimo edittale previsto dall'art. 7-bis del D.Lgs. 267/00 (da € 25,00 a € 500,00). La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie relative alle violazioni del presente regolamento, in applicazione dei principi specificati al comma 1 e 2, sono fissate nell'allegato A.
2. E' facoltà della Giunta Comunale stabilire un diverso importo di pagamento in misura ridotta, rispetto a quello previsto dalla legge 689/81 art. 16, comma 1 (doppio del minimo edittale o un terzo del massimo, qualora più favorevole al trasgressore).
3. Il trasgressore che non ottempera al provvedimento di diffida di cui all'art. 97 o non vi ottempera nei termini previsti, o che, in caso di ripristino o rimozione di opere di facile attuabilità, si sia rifiutato di eseguirla immediatamente, è soggetto ad ulteriore sanzione amministrativa pecuniaria secondo i principi dettati dal comma 1 del presente articolo.

### Art. 94 – Sanzioni alternative.

1. Là dove il presente Regolamento prevede una sanzione pecuniaria per un determinato comportamento, il soggetto obbligato alla corresponsione della stessa, che abbia già compiuto il 14° anno di età, potrà fare richiesta al Comando di Polizia Locale, di sostituire l'obbligo alla corresponsione della somma con dei servizi socialmente utili, prioritariamente finalizzati al corretto mantenimento del patrimonio comunale.
2. In tal caso l'interessato dovrà presentare domanda entro trenta giorni dalla contestazione notificazione del verbale, indicando le sue capacità a svolgere dei servizi manuali.
3. I servizi socialmente utili potranno essere esercitati esclusivamente dal trasgressore, qualora questi sia minore, la domanda andrà presentata unitamente alla firma dell'esercente la potestà genitoriale.
4. Entro i trenta giorni successivi alla presentazione della domanda, il Comandante della Polizia Locale o il Sindaco in sua assenza, vaglieranno la stessa, stabilendone l'accogliibilità.
5. La quantificazione della sanzione alternativa avverrà tenendo quale dato base l'importo orario previsto per un dipendente comunale di categoria B1.
6. Dovrà essere prevista la copertura assicurativa da parte del Città di Orbassano per lo svolgimento dei servizi previsti da questo articolo.
7. La decisione relativamente all'accogliibilità, alla qualità e quantità del servizio, dovrà essere stabilita necessariamente dai soggetti indicati al comma 4. Essa sarà insindacabile. Qualora non accettata dal soggetto obbligato alla sanzione, la volontà si intenderà come non manifestata e l'obbligazione ritornerà ad essere di tipo veniale.
8. L'esecuzione di servizi socialmente utili non comporterà il versamento di alcun tipo di onere da parte del Comune ad alcun Ente.
9. I servizi socialmente utili dovranno salvaguardare sempre e comunque la dignità sociale.
10. La commutazione della pena pecuniaria in pena alternativa, secondo quanto disposto ai commi precedenti, avverrà tramite emissione di ingiunzione di revoca degli effetti pecuniari e definizione degli obblighi del servizio.

### Art. 95 - Ricorso al Responsabile del Servizio, Rapporto, Ordinanza-Ingiunzione.

1. Salvo diversa e specifica disposizione di legge, avverso i verbali di accertamento, gli interessati possono proporre ricorso e richiesta di audizione al Responsabile del Servizio

(Comandante della Polizia Locale), con atto esente da bollo, entro 30 giorni dalla contestazione o notificazione.

2. Il Responsabile del Servizio, acquisiti gli atti e le deduzioni dell'organo accertatore, se non dispone l'archiviazione con ordinanza motivata, emette ordinanza - ingiunzione di pagamento, quantificando la somma fra il limite minimo e massimo edittale, ai sensi dell'art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nel rispetto dei criteri fissati dall'art. 11 della legge stessa.
3. Il ricorso avverso la sanzione principale si estende alla sanzione accessoria.
4. Nel caso di mancato pagamento in via breve senza presentazione di ricorso, l'organo accertatore costituisce il rapporto ex art. 17 legge 689/81 valido per l'emissione dell'ordinanza - ingiunzione.
5. Avverso l'ordinanza - ingiunzione del Comune è ammessa opposizione avanti al Giudice di Pace, ai sensi degli articoli 22 e 22 bis della legge 689/81.

#### Art. 96 – Rimessa in pristino o rimozione delle opere di immediata attuabilità.

1. Qualora a seguito della violazione di una delle disposizioni del presente regolamento sia necessario provvedere a ripristinare il precedente stato dei luoghi o a rimuovere opere abusive, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento imponendo al trasgressore l'immediata eseguibilità. Se il ripristino o la rimozione vengono eseguiti immediatamente, l'agente ne dà atto nel verbale.
2. Qualora il trasgressore rifiuti di attuare il ripristino dello stato dei luoghi o la rimozione, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 93 comma 1.
3. In caso di mancata ottemperanza il Comune può provvedere al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a spese dell'interessato.

#### Art. 97 – rimessa in pristino o rimozione delle opere non di immediata attuabilità.

1. Qualora il ripristino del precedente stato dei luoghi o la rimozione delle opere abusive conseguente alla violazione di una delle disposizioni del presente Regolamento sia di non immediata eseguibilità o non sia stato comunque effettuato, l'agente accertatore ne fa menzione nel verbale di accertamento imponendone l'obbligo al trasgressore e invia copia del verbale con specifico rapporto agli uffici competenti che emanano provvedimento di diffida da notificarsi al trasgressore.
2. Qualora il trasgressore non ottemperi a quanto diffidato o vi ottemperi oltre i termini previsti, è soggetto alla sanzione di cui all'art. 93 comma 1. In caso di mancata ottemperanza si provvede comunque al ripristino dello stato dei luoghi o alla rimozione delle opere a cura del Comune e a spese dell'interessato.

#### Art. 98 – Ordinanze di esecuzione del Regolamento.

1. Il Responsabile del servizio (Comandante della Polizia locale), qualora sia necessario, per l'esecuzione delle norme contenute nel presente regolamento, potrà emettere ordinanze ordinarie la cui inosservanza sarà punita con la sanzione amministrativa prevista dall'art. 93 comma 1 del Regolamento.

## **TITOLO XII - NORME TRANSITORIE E FINALI**

### **Art. 99 - Abrogazioni.**

1. Con l'entrata in vigore del presente Regolamento di Polizia Urbana sono abrogati e cessano pertanto di avere efficacia, il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione della Giunta Comunale n° 27 del 27 marzo 2001 e le sue successive modificazioni, nonché tutti gli atti ed i provvedimenti sostituiti da norme del presente Regolamento o con esse incompatibili.

### **Art. 100 – Entrata in vigore**

1. Ai sensi del vigente Statuto Comunale, il presente Regolamento entra in vigore nel momento in cui diviene esecutiva la Deliberazione che lo approva. Il Regolamento va ripubblicato per notizia all'Albo Pretorio per una durata di 30 giorni, ai sensi e per gli effetti degli articoli 124 e 134 del T.U. sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.